Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 29

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Lunedì, 30 gennaio 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

#### 1983



*DECRETI MINISTERIALI*

**Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato**



**Ministero delle poste e delle telecomunicazioni**



**Ministero delle finanze**

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

### Regione Piemonte



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 29 DEL 30 GENNAIO 1984:

### REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 3 agosto 1983, n. **27.**

**Pubblicità dei prezzi degli esercizi alberghieri.**

LEGGE PROVINCIALE 3 agosto 1983, n. **28.**

**Norme concernenti il trasferimento alla provincia autonoma di Bolzano del personale della regione Trentino-Alto Adige addetto agli uffici dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano.**

LEGGE PROVINCIALE 5 agosto 1983, n. **29.**

**Norme e procedura amministrativa per il finanziamento di opere pubbliche.**

LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. **30.**

**Modifiche e integrazioni alle leggi provinciali 2 gennaio 1981, n. 1 e 25 maggio 1982, n. 20.**

LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. **31.**

**Integrazioni e modifiche alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, concernente norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative.**

LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. **32.**

**Disposizioni in materia di finanza locale.**

LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. **33.**

**Norme in materia di formazione professionale degli apprendisti.**

LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. **34.**

**Esami provinciali di idoneità per il personale sanitario ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197.**

LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1983, n. **35.**

**Prima sessione degli esami provinciali di idoneità per il personale sanitario, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197.**

LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1983, n. **36.**

**Modifiche alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28: « Pesca ».**

LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1983, n. **37.**

**Vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge in materia di circolazione stradale.**

LEGGE PROVINCIALE 30 agosto 1983, n. **38.**

**Approvazione dell'accordo tra le regioni e le province autonome del nord Italia per la costituzione del Consorzio per la formazione dei divulgatori agricoli (C.I.F.D.A.) in base a quanto previsto dal regolamento C.E.E. n. 270 del 6 febbraio 1979.**

LEGGE PROVINCIALE 25 ottobre 1983, n. **39.**

**Riduzione della durata della posizione funzionale « Assistente in formazione » in ragione dell'anzianità di servizio e della professionalità possedute.**

LEGGE PROVINCIALE 26 ottobre 1983, n. **40.**

**Concessione di un compenso « una tantum » al personale provinciale.**

LEGGE PROVINCIALE 7 novembre 1983, n. **41.**

**Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche.**

LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1983, n. **42.**

**Provvedimenti in materia di bilinguismo.**

LEGGE PROVINCIALE 14 novembre 1983, n. **43.**

**Disposizioni per la formazione del bilancio della provincia per l'anno finanziario 1984 (legge finanziaria 1984).**

LEGGE PROVINCIALE 14 novembre 1983, n. **44.**

**Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 1984 e bilancio pluriennale 1984-86.**

LEGGE PROVINCIALE 21 novembre 1983, n. **45.**

**Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale e alle leggi sull'edilizia agevolata.**

LEGGE PROVINCIALE 21 novembre 1983, n. **46.**

**Interventi diretti a consentire la realizzazione del metanodotto Bolzano-Merano e del condotto per il trasporto dei fanghi dall'impianto di depurazione di Merano all'impianto di Bolzano.**

LEGGE PROVINCIALE 22 novembre 1983, n. **47.**

**Orari e programmi di insegnamento per l'indirizzo ragioniere perito commerciale e programmatore presso gli istituti tecnici commerciali in lingua tedesca, nonché per lo istituto tecnico agrario in lingua tedesca.**

**(Da 6844 a 6853)**

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 29 DEL 30 GENNAIO 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 5:

**I.T.I.B. - Immobiliare terreni industriali Beinasco, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni « 1973 ».

**I.T.I.B. - Immobiliare terreni industriali Beinasco, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni « 1977 ».

**I.T.I.B. - Immobiliare terreni industriali Beinasco, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni « 1976 ».

**Mediocredito lombardo, in Milano:** Rimborso di obbligazioni « 8% - 1974/1984 - 1ª emissione ».

**Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « IRI 7% - 1972/1988 » sorteggiate il 10 gennaio 1984.

**Darwil, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 10 gennaio 1984.

**Padana tubi e profilati acciaio, società per azioni, in Guastalla:** Obbligazioni sorteggiate il 2 gennaio 1984.

**Latin moda, società per azioni, in Latina:** Obbligazioni sorteggiate il 19 gennaio 1984.

**Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli:** Obbligazioni « 7% - 1972/1987 - 3ª emissione » sorteggiate il 12 gennaio 1984.

**Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli:** Obbligazioni « 10% - 1977/1990 - 2ª emissione » sorteggiate il 12 gennaio 1984.

**Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli:** Obbligazioni « 9% - 1976/1991 » sorteggiate il 12 gennaio 1984.

**Gancia, società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni « 5,50% - 1° aprile 1962 » sorteggiate il 12 gennaio 1984.

**I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni « 13% - 1980/1987 - 50ª emissione » sorteggiate il 10 novembre 1983.

**I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni « 13% - 1980/1985 - 51ª emissione » sorteggiate il 2 dicembre 1983.

**Mediocredito centrale - Istituto centrale per il credito a medio termine, ente di diritto pubblico, in Roma:** « Rimborso di obbligazioni « 10% - 1976/1984 ».

**Celestri & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 6% - 1973 » sorteggiate il 12 gennaio 1984.

**Rossi motoriduttori, società per azioni, in Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1983.

**Cantarena, società per azioni, in Ospedaletti:** Estrazione di obbligazioni.

**Società cattolica di Reggio Emilia, costruzioni edili e stradali, società per azioni, in Reggio Emilia:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1983.

**I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « 12% - 1977/1988 » sorteggiate il 17 gennaio 1984.

**Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma:** Obbligazioni « 12% - 1977/1984 - 1ª serie » sorteggiate il 18 gennaio 1984.

**Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma:** Obbligazioni « 12% - 1977/1984 - 3ª serie » sorteggiate il 18 gennaio 1984.

**Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma:** Obbligazioni « 12% - 1977/1984 - 2ª serie » sorteggiate il 18 gennaio 1984.

**Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma:** Obbligazioni « 8% - 1974/1984 » sorteggiate il 18 gennaio 1984.

**C.I.F.A. - Commissionaria italiana fabbriche arredamento, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1983.

**Banca nazionale del lavoro:** Errata-corrige all'avviso S-13907 pubblicato nel supplemento straordinario (Boll. Estraz.) alla « Gazzetta Ufficiale » n. 298 del 29 ottobre 1983.

**Banca nazionale del lavoro:** Errata-corrige all'avviso S-13908 pubblicato nel supplemento straordinario (Boll. Estraz.) alla « Gazzetta Ufficiale » n. 298 del 29 ottobre 1983.

---

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 6:

**Credito navale, sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 16 gennaio 1984.

**Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 16 gennaio 1984.

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1983, n. **822.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/1981;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 232, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari dei corsi di laurea in ingegneria, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti complementari:

aerodinamica applicata;
tecnologia dei metalli;
aerotecnica;
aerotecnica sperimentale;
reologia dei sistemi omogenei ed eterogenei;
impianti chimici II.

Art. 2.

Nell'art. 22, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

sistemi fiscali comparati;
storia del diritto moderno e contemporaneo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *gennaio* 1984
*Registro n.* 2 *Istruzione, foglio n.* 205

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1983, n. **823.**

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 40, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i nuovi seguenti insegnamenti:

neuroftalmologia;
fisiopatologia della riproduzione umana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *gennaio* 1984
*Registro n.* 2 *Istruzione, foglio n.* 185

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1983, n. **824.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/81;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 18, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia dell'età dell'illuminismo.

Art. 2.

Nell'art. 27, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

archeologia umanistica e storia dell'archeologia.

Art. 3.

Nell'art. 28, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

ermeneutica filosofica.

Art. 4.

Nell'art. 7, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

economia e politica industriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *gennaio* 1984
*Registro n.* 2 *Istruzione, foglio n.* 179

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **825.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 47, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

agricoltura e sviluppo economico.

Art. 2.

Nell'art. 96, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria, è aggiunto il seguente insegnamento:

sicurezza strutturale.

Art. 3.

Nell'art. 59, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

chirurgia gastroenterologica.

Art. 4.

Nell'art. 69, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

genetica applicata;

citologia sperimentale;

biochimica fisica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *gennaio* 1984
*Registro n.* 2 *Istruzione, foglio n.* 168

## *DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 gennaio 1984.

**Norme di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, sulla vendita a peso netto delle merci, integrata dalla legge 4 maggio 1983, n. 171.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci;

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 171, che integra la legge predetta;

Visto l'art. 6 della citata legge 5 agosto 1981, che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di stabilire con suo decreto le norme per l'esecuzione della legge stessa;

Sentite le organizzazioni nazionali di categoria più rappresentative della produzione, del commercio, della cooperazione e dei consumatori e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

Decreta:

### Art. 1.
*Definizione e campo di applicazione*

Agli effetti del presente decreto per « legge » si intende la legge 5 agosto 1981, n. 441, sulla « vendita a peso netto delle merci », come modificata dalla legge 4 maggio 1983, n. 171.

Agli effetti della legge non si considerano vendite all'ingrosso le operazioni di vendita effettuate tra produttori, nonché quelle effettuate tra produttori e centri di confezionamento dei prodotti.

Sono sottoposte alle norme della legge relative alla vendita all'ingrosso le operazioni di vendita effettuate nei confronti dei consumatori nei mercati all'ingrosso.

E' sottoposto alle norme della legge anche il trasferimento delle merci fra committente e commissionario, mandatario o astatore.

Sono fatte salve le norme particolari riguardanti la vendita di singoli prodotti o di specifiche categorie di prodotti.

### Art. 2.
*Vendita di merci sfuse*

Agli effetti della legge per merci vendute a peso allo stato sfuso si intendono le merci il cui peso venga determinato all'atto stesso della domanda d'acquisto.

### Art. 3.
*Vendita di prodotti preimballati*

In tutti i casi in cui non trovino applicazione le disposizioni richiamate nel precedente art. 1, ultimo comma, il prodotto posto in vendita al minuto in un imballaggio o in una confezione che lo avvolga interamente o parzialmente è da intendersi venduto nel rispetto della legge qualora l'imballaggio o la confezione porti l'indicazione del peso netto del prodotto stesso.

Il consumatore, prima dell'effettuazione dell'acquisto, può chiedere l'apertura dell'imballaggio o della confezione ai fini della verifica del peso netto indicato. In tal caso, non può rifiutare l'acquisto del prodotto, ma se viene riscontrata una differenza fra il peso netto indicato e quello effettivo, il prezzo da pagare deve essere variato in proporzione.

### Art. 4.
*Visualizzazione del peso netto*

Agli effetti dell'art. 2, primo comma, della legge, uno strumento per pesare consente la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto allorché è munito di dispositivo che permette, a seguito di apposito intervento, quando la tara è applicata sul piatto o sulla piattaforma, di:

riportare la lancetta sullo zero della scala graduata, se il dispositivo indicatore è del tipo con lancette a quadrante graduato;

azzerare le cifre dell'indicatore, se quest'ultimo è del tipo numerico a tamburelle, a visori optoelettronici o di tipo analogo;

riportare l'equipaggio mobile nella posizione d'equilibrio corrispondente a quella di strumento scarico, se il dispositivo indicatore è di tipo diverso dai precedenti.

Nelle bilance ad equilibrio automatico e non, a due piatti, la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto può essere realizzata equilibrando la tara applicata sul « piatto merci » con altra equivalente applicata sul « piatto pesi ».

### Art. 5.
*Collocazione dello strumento per pesare*

Agli effetti dell'art. 2, primo comma, della legge lo strumento per pesare deve essere collocato nel locale di vendita in un punto e in modo tali da consentire all'acquirente la visione libera e immediata non solo del dispositivo indicatore del peso, ma della intera parte frontale e laterale dello strumento stesso.

### Art. 6.
*Adeguamento degli strumenti metrici*

Gli strumenti per pesare utilizzati nella vendita al minuto dei prodotti alimentari debbono risultare rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 2, primo comma, della legge entro il 25 agosto 1984, se hanno una portata

superiore a 10 chilogrammi; entro il 25 agosto 1985, se hanno una portata superiore a 5, ma non superiore a 10 chilogrammi; entro il 25 agosto 1986, se hanno una portata non superiore a 5 chilogrammi.

Gli strumenti per pesare utilizzati nella vendita al minuto dei prodotti non alimentari debbono risultare rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 2, primo comma, della legge entro il 25 agosto 1986.

Anteriormente alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti è consentito avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2, ultimo comma, della legge anche nel caso che vengano utilizzati strumenti per pesare che già consentano la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto della merce.

Art. 7.

*Peso della carta da involgere*

La carta da involgere o gli altri tipi di involucro impiegati ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge non possono superare il 2,5 per cento del peso della merce stessa per le merci di peso inferiore a 520 grammi; per le merci di peso uguale o superiore non possono superare i 13 grammi.

La verifica del peso della carta da involgere e degli altri tipi di involucro deve essere fatta dai competenti organi di controllo avvalendosi di strumenti di esattezza non inferiore ad un terzo del peso della carta o degli involucri stessi.

Art. 8.

*Classi di precisione*

Gli strumenti per pesare, impiegati nella vendita al minuto dei prodotti alimentari, acquisiti successivamente al 31 dicembre 1982, debbono appartenere alle classi di precisione definite in relazione ai vari prodotti nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 9.

*Indicazione del peso sugli imballaggi utilizzati per la vendita all'ingrosso*

L'indicazione del peso dell'imballaggio prevista dallo art. 3, secondo comma, della legge deve essere effettuata, con caratteri indelebili e chiaramente leggibili, in chilogrammi oppure, se il peso dell'imballaggio non supera il chilogrammo, in grammi.

Oltre al peso all'origine dell'imballaggio, debbono essere indicati dal fabbricante, in termini percentuali, con caratteri inedelebili e chiaramente leggibili, gli scostamenti massimi che si possono verificare in rapporto alle variazioni del tasso di umidità atmosferica e all'eventuale permanenza dell'imballaggio negli ambienti termicamente condizionati adibiti alla conservazione dei prodotti.

Per quanto riguarda gli imballaggi utilizzati nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, gli scostamenti non possono superare il quindici per cento del peso all'origine per gli imballaggi in legno e l'otto per cento per gli imballaggi in cartone.

Per gli imballaggi costruiti parte in cartone e parte in legno gli scostamenti non possono superare quelli previsti per il legno.

Il fabbricante dell'imballaggio deve indicare su di esso, con caratteri indelebili e chiaramente leggibili, anche il nome e la residenza, o, se trattasi di società, la denominazione o ragione sociale e la sede legale.

E' sufficiente l'indicazione del peso netto del contenuto nei documenti di cui all'art. 4 della legge per i seguenti prodotti:

caffè verde, anche se decaffeinato;

stoccafisso;

baccalà;

materie prime, semilavorati e finiti dell'industria tessile, paste per carta e carta da macero di produzione sia estera che nazionale.

Fino al 31 dicembre 1984 nella vendita all'ingrosso possono essere utilizzati anche imballaggi sui quali il peso dei medesimi sia indicato in decagrammi o in ettogrammi o per i quali, se utilizzati per gli ortofrutticoli, la percentuale degli scostamenti indicati sia superiore a quella prevista dal terzo comma del presente articolo.

Art. 10.

*Vendita a pezzo e a collo*

Per vendita a pezzo si intende la vendita di merci allo stato sfuso il cui prezzo sia fissato per unità di prodotto.

Per vendita a collo si intende la vendita di più pezzi omogenei contenuti in un imballaggio.

Possono essere venduti a pezzo o a collo le merci per le quali tale modalità di vendita risulti dalla « Raccolta provinciale degli usi » effettuata dalle camere di commercio ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, nonché i prodotti ortofrutticoli calibrati conformemente alle norme di qualità che li riguardano ed omogenei.

Art. 11.

*Caratteristiche degli imballaggi di cui all'art. 3 della legge*

Nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli non possono essere utilizzati imballaggi che abbiano la base e l'altezza diverse da quelle indicate nell'allegato 2 al presente decreto e, per quanto riguarda gli imballaggi in legno, le altre caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate nell'allegato 3 al presente decreto. Imballaggi con caratteristiche diverse possono essere utilizzati solo nel caso che abbiano la base di cm 80 × 100 o di cm 100 × 120.

Le caratteristiche costruttive di cui all'allegato 3 debbono essere possedute anche dagli elementi in legno degli imballaggi costruiti parte in legno e parte in altri materiali.

Gli imballaggi in cartone ondulato utilizzati per la vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli all'interno del territorio nazionale debbono opporre alla compressione una resistenza massima misurata dalla formula di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 28 ottobre 1977; il valore del coefficiente di sicurezza K può essere ridotto da 1,75 a 1,50.

Fino al 31 dicembre 1984 nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli possono essere utilizzati anche imballaggi non aventi le caratteristiche di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Gli imballaggi utilizzati nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli debbono essere nuovi, salvo che si tratti di imballaggi in plastica. La caratteristica di essere nuovi è richiesta a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, quando si tratti di ortofrutticoli di qualifica « extra »; a partire dal 1° gen-

naio 1985, quando si tratti di ortofrutticoli di qualifica « prima »; a partire dal 1° gennaio 1987, quando si tratti di tutti gli altri ortofrutticoli.

Gli imballaggi che non siano nuovi possono essere utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli solamente se integri, puliti e asciutti.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si applicano agli imballaggi utilizzati per i prodotti ortofrutticoli importati e per le connesse operazioni di vendita, purché si tratti degli imballaggi originari.

Resta ferma la competenza del Ministero del commercio con l'estero a stabilire ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, modificata dalla legge 4 ottobre 1966, n. 839, per gli imballaggi utilizzati nell'esportazione dei prodotti ortofrutticoli soggetti al marchio nazionale di esportazione di cui al citato decreto, dimensioni di base e di altezza e altre caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate nel presente decreto.

Art. 12.

*Involgente protettivo*

E' involgente protettivo tutto ciò che è a diretto contatto con il prodotto fin dal momento in cui viene venduto dal produttore o dal confezionatore e che è utilizzato per preservare il prodotto stesso dai danni che possono derivare alla sua integrità sia dallo sfregamento contro le pareti del contenitore, sia dal contatto con l'ambiente esterno.

Costituisce tara ogni involgente protettivo che consenta di pesare il prodotto separatamente da esso senza che ciò alteri né l'uno né l'altro. Sull'involgente protettivo di cui al presente comma non è richiesta l'indicazione del suo peso.

Sono da considerare involgenti protettivi non rientranti nella tara i budelli degli insaccati, la « stuccatura » dei prodotti di salumeria crudi e stagionati, l'involucro in cui è avvolta la zolletta di zucchero sciolta, l'incarto dei cioccolatini e delle caramelle singoli e ogni altro involgente similare.

Sono da considerare alla stregua degli involgenti di cui al precedente comma lo spago, la corda e le fascette che avvolgono alcuni prodotti, quali i salumi e i formaggi, il materiale usato per sigillare involgenti protettivi, l'eventuale incarto esterno dei formaggi a pasta molle, nonché i bolli metallici recanti le indicazioni previste dalle norme relative a determinati prodotti ai quali debbono essere uniti ai sensi delle norme stesse.

Qualora il consumatore acquisti porzioni del prodotto, il quantitativo richiesto deve essergli venduto privo dello spago, della corda, delle fascette, dei sigilli, dei bolli e dell'incarto di cui al comma precedente.

Art. 13.

*Contratti*

I documenti di cui all'art. 4 della legge debbono contenere l'indicazione del peso netto della merce o, quando essa sia venduta a pezzo o a collo, il numero dei pezzi o dei colli.

Art. 14.

*Quotazioni indicative del prezzo degli imballaggi*

E' istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una commissione presieduta dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali e composta da un dirigente dello stesso Ministero, da rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria della produzione, del commercio e della cooperazione sentite per l'emanazione delle norme di esecuzione della legge, nonché da rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero e dell'Istituto del commercio con l'estero.

La commissione rende note periodicamente le quotazioni minime e massime degli imballaggi indicati nell'allegato 2 al presente decreto, alle quali le parti possono far riferimento per l'applicazione dell'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 171.

Art. 15.

*Norme abrogate*

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto ministeriale 7 agosto 1959, modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1960, e nell'art. 42, ultimo comma, del decreto ministeriale 10 aprile 1970.

Il decreto ministeriale 24 febbraio 1982, il decreto ministeriale 15 marzo 1982, il decreto ministeriale 18 giugno 1982 sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1984

*Il Ministro*: ALTISSIMO

ALLEGATO 1

CLASSI DI PRECISIONE

<table>
<tr><th rowspan="3">Categoria merceologica</th><th colspan="2">Strumenti per pesare</th></tr>
<tr><th>Graduati</th><th>Non graduati</th></tr>
<tr><th>Il valore ponderale di una divisione dell'indicatore dei pesi non deve essere superiore a:</th><th>L'errore di esattezza deve essere conforme alle norme metrologiche vigenti e, comunque, per un carico pari alla portata massima dello strumento, non superiore a:</th></tr>
<tr><td>1 - Prodotti ortofrutticoli, pane, cereali e derivati</td><td colspan="2">5 g</td></tr>
<tr><td>2 - Generi di salumeria, latticini, formaggi, carni di ogni specie animale, prodotti ittici, alimenti dolci, caffè, thè, funghi e tutti i prodotti alimentari non specificati al n. 1 e al n. 3</td><td colspan="2">2 g</td></tr>
<tr><td>3 - Tartufi, spezie, erbe officinali e aromatiche</td><td colspan="2">1 g</td></tr>
</table>

ALLEGATO 2

IMBALLAGGI APERTI

| Misure esterne di base | Altezza (*) |
|---|---|
| cm 30 × 40 | da cm 8 a cm 27 |
| cm 30 × 50 | |
| cm 40 × 60 | |

IMBALLAGGI CHIUSI

| Misure esterne di base | Altezza (*) |
|---|---|
| cm 30 × 50 | da cm 8 a cm 32 |

(*) Per altezza si intende la misura esterna massima, in elevazione, dell'imballaggio, calcolata a partire dal piano di appoggio dell'imballaggio stesso, escludendo dal computo i « listelli di sottofondo » negli imballaggi in legno e le « linguette di accatastamento » negli imballaggi in cartone e in quelli in plastica.

ALLEGATO 3

IMBALLAGGI IN LEGNO APERTI

| | |
|---|---|
| Fiancata e testate | Spessore degli elementi: mm 4. Nell'imballaggio « 40 × 60 » le fiancate debbono avere uno spessore di mm 4,5 |
| Fondo | Spessore dei listelli longitudinali: mm 2. I listelli trasversali di rinforzo debbono essere 3 e di mm 30 × 5. Nell'imballaggio « 40 × 60 » i listelli trasversali debbono essere 4 |
| Listelli superiori | Debbono essere 2, di mm 30 × 5, ed applicati alla parte superiore dei cantonali |
| Cantonali interni | Debbono essere a sezione triangolare, sporgenti almeno cm 3 dal piano superiore delle testate e fiancate, con i lati uguali da cm 3 × 3 a cm 4 × 4 |

IMBALLAGGI IN LEGNO CHIUSI

Debbono avere le stesse caratteristiche degli imballaggi aperti, con in più:

| | |
|---|---|
| Coperchio | A listelli longitudinali di mm 2 e due listelli trasversali di rinforzo applicati lateralmente di mm 30 × 5 |

(416)

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 19 gennaio 1984.

**Aggiornamento del controvalore in lire italiane del franco-oro ai fini della tariffazione dei servizi internazionali di telecomunicazione.**

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Vista la legge 23 marzo 1947, n. 132, con la quale l'Italia ha dato la propria adesione agli accordi per la costituzione del Fondo monetario internazionale;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1982 concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del franco-oro ai fini della tariffazione per i servizi internazionali di telecomunicazioni e del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione dei servizi internazionali postali e di bancoposta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 28 dicembre 1982;

Attesa la necessità di adeguare il controvalore del franco-oro, ai fini della percezione sulla utenza per il traffico in uscita dall'Italia degli importi globali di tariffazione (taxes de perception) espressi in franchi-oro;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

*Articolo unico*

A decorrere dal 1° febbraio 1984 il controvalore in lire italiane del franco-oro, da applicare ai fini della percezione sull'utenza degli importi totali di tariffazione (taxes de percepetion) stabiliti in franchi-oro per i servizi internazionali di telecomunicazioni, è fissato nella seguente misura: 1 franco-oro = lire italiane 533 (cinquecentotrentatrelire).

A decorrere dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 25 novembre 1982, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1984

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAVA

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *gennaio* 1984
*Registro n.* 1 *Poste, foglio n.* 364

(196)

DECRETO 20 gennaio 1984.

**Tariffe telefoniche internazionali nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo.**

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento telefonico internazionale (Ginevra 1973) richiamato dalla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973 e resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Viste le modifiche apportate all'art. 30 della citata Convenzione internazionale delle telecomunicazioni dalla conferenza dei plenipotenziari - Nairobi 1982;

Ritenuto di dover dare applicazione al predetto art. 30 come sopra modificato in conformità delle direttive internazionali a far tempo dal 1° febbraio 1984 ed in regime di reciprocità;

Vista la risoluzione n. 70 approvata nella suaccennata conferenza dei plenipotenziari - Nairobi 1982;

Visto l'avviso D. 195 CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) cui rinvia la suddetta risoluzione per la fissazione del tasso di conversione tra franco oro ed il diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale);

Visti gli avvisi del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT) che indicano i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione per le relazioni telefoniche internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, n. 189, concernente le nuove norme in materia di tariffe telefoniche;

Visto il decreto ministeriale del 9 febbraio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 25 febbraio 1982, concernente le tariffe telefoniche internazionali del regime extraeuropeo;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 28 dicembre 1982, concernente la modifica alle tariffe telefoniche internazionali del regime extraeuropeo;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1984 con il quale viene fissato il controvalore del franco oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nelle relazioni telefoniche tra l'Italia ed i Paesi del regime extraeuropeo sotto elencati le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi oro, per le comunicazioni effettuate sulle vie normali e per ciascun minuto di comunicazione telefonica, sono stabilite come segue:

| Relazioni — | Per traffico di partenza tramite operatore Fr. oro — | Per traffico di partenza in teleselez. Fr. oro — | Per traffico di arrivo Fr. oro — |
|---|---|---|---|
| Afganistan | 2,50 | — | 4,00 |
| Alaska | 3,4533 | — | 2,82 |
| Alto Volta | 4,50 | — | 4,50 |
| Angola | 4,50 | — | 4,50 |
| Antigua | 1,7319 | — | 4,40 |
| Antille Olandesi | 4,3539 | — | 2,7347 |
| Arabia Saudita | 4,10 | 2,3093 | 3,00 |
| Arabia Saudita (ridotta) | — | 1,0144 | — |
| Argentina | 5,4939 | 3,1332 | 3,8061 |
| Argentina (ridotta) (dal 1° gennaio 1983) | 4,3282 | 2,0609 | 3,1717 |
| Argentina (ridotta) (dal 1° febbraio 1984) | 3,9283 | 2,1376 | 3,1717 |
| Ascension | 1,93 | — | 1,4667 |
| Australia (dal 1° aprile 1982) | 5,625 | 3,5665 | 3,375 |
| Australia (dal 1° gennaio 1983) | 5,625 | 3,7219 | 3,375 |
| Australia (dal 1° settembre 1983) | 5,939 | 4,0359 | 3,061 |
| Australia (dal 1° febbraio 1984) | 6,239 | 3,8783 | 3,061 |
| Australia (ridotta) (dal 1° aprile 1982) | — | 1,8349 | — |
| Australia (ridotta) (dal 1° gennaio 1983) | — | 1,8577 | — |
| Australia (ridotta) (dal 1° settembre 1983) | — | 2,1717 | — |
| Australia (ridotta) (dal 1° febbraio 1984) | — | 2,2483 | — |
| Bahama (dal 1° aprile 1983) | 3,205 | — | 5,392 |
| Bahrein | 3,00 | — | 3,00 |
| Bangladesh | 4,50 | — | 4,50 |
| Barbados (dal 1° aprile 1983) | 5,0485 | — | 3,5485 |
| Belize (dal 1° aprile 1983) | 3,332 | — | 5,519 |
| Benin | 3,9667 | — | 3,2667 |
| Bermuda (dal 1° aprile 1983) | 5,90 | — | 2,60 |
| Birmania | 4,50 | — | 3,00 |
| Bolivia | 4,50 | — | 4,50 |
| Bophuthatswana | 6,00 | — | 4,50 |
| Botswana | 6,00 | — | 4,50 |
| Brasile (dal 1° novembre 1983) | 4,50 | 2,5969 | 4,50 |
| Brasile (dal 1° febbraio 1984) | 4,80 | 2,4393 | 4,50 |
| Brasile (ridotta) (dal 1° novembre 1983) | 5,40 | 1,6327 | 3,60 |
| Brasile (ridotta) (dal 1° febbraio 1984) | 3,50 | 1,7093 | 3,60 |
| Brunei | 4,885 | — | 3,385 |
| Burundi | 5,4333 | — | 2,5333 |
| Buthan | 6,00 | — | 4,50 |
| Camerun | 4,50 | — | 4,50 |
| Canada (dal 1° settembre 1983) | 3,74 | 2,7738 | 2,60 |
| Canada (dal 1° febbraio 1984) | 4,60 | 2,7093 | 2,60 |
| Canada (ridotta) (dal 1° settembre 1983) | 2,70 | 1,88 | 2,10 |

| Relazioni | Per traffico di partenza tramite operatore Fr. oro | Per traffico di partenza in teleselez. Fr. oro | Per traffico di arrivo Fr. oro |
|---|---|---|---|
| Canada (ridotta) (dal 1° febbraio 1984) | 3,25 | 1,9144 | 2,10 |
| Capo Verde | 3,90 | — | 2,40 |
| Caroline | 2,625 | — | 2,68 |
| Cayman | 1,3936 | — | 4,40 |
| Centrafricana Rep. (dal 1° gennaio 1983) | 2,95 | — | 1,45 |
| Ciad | 2,082 | — | 1,382 |
| Cile | 4,4085 | 2,3478 | 4,5915 |
| Cile (ridotta) | 3,2787 | 1,483 | 3,8263 |
| Cina Rep. pop. | 3,00 | 0,9393 | 6,00 |
| Cina Rep. pop. (ridotta) | — | — | — |
| Colombia | 4,7085 | 2,3478 | 4,5915 |
| Colombia (ridotta) | 3,2737 | 1,483 | 3,8263 |
| Comore (dal 1° gennaio 1983) | 2,95 | — | 1,45 |
| Congo Rep. pop. (Brazz.) (dal 1° maggio 1982) | 3,77 | — | 2,27 |
| Congo Rep. pop. (Brazz.) (dal 1° agosto 1983) | 6,00 | — | 4,50 |
| Congo Rep. pop. (Brazz.) (dal 1° febbraio 1984) | 4,50 | — | 4,50 |
| Cook e dip. | 1,50 | — | 3,00 |
| Corea del Sud | 4,50 | — | 4,50 |
| Corea del Nord | 4,50 | — | 3,00 |
| Costa d'Avorio | 4,50 | 2,4393 | 4,50 |
| Costa d'Avorio (ridotta) | — | 0,8093 | — |
| Costa Rica | 4,50 | — | 4,50 |
| Cuba | 4,50 | — | 4,50 |
| Dominica | 1,4333 | — | 4,40 |
| Dominicana Rep. (dal 1° aprile 1983) | 5,0485 | — | 3,5485 |
| Ecuador (dal 1° agosto 1983) | 5,195 | 3,2919 | 3,805 |
| Ecuador (dal 1° febbraio 1984) | 5,195 | 3,1343 | 3,805 |
| Ecuador (ridotta) (dal 1° agosto 1983) | 4,33 | 2,0627 | 3,17 |
| Ecuador (ridotta) (dal 1° febbraio 1984) | 3,93 | 2,1393 | 3,17 |
| El Salvador (dal 1° aprile 1982) | 5,05 | — | 3,55 |
| El Salvador (dal 1° luglio 1983) | 5,239 | — | 3,739 |
| Emirati Arabi Uniti | 4,10 | 2,3093 | 3,00 |
| Emirati Arabi Uniti (ridotta) | — | 1,0144 | — |
| Etiopia | 4,50 | 2,4393 | 4,50 |
| Etiopia (ridotta) | — | 0,8093 | — |
| Falkland (o Malvine) | 1,93 | — | 1,4667 |
| Figi o Viti (dal 1° aprile 1983) | 5,15 | — | 3,65 |
| Filippine | 4,50 | — | 4,50 |
| Gabon | 4,50 | — | 4,50 |
| Gambia | 3,8087 | — | 3,3453 |
| Ghana (dal 1° marzo 1982) | 4,50 | — | 4,50 |
| Giamaica | 2,0562 | — | 1,4667 |
| Giappone | 5,30 | 2,9393 | 4,00 |
| Giappone (ridotta) | — | 1,3093 | — |
| Gibuti | 3,77 | — | 2,27 |
| Giordania | 3,00 | 2,3093 | 3,00 |
| Giordania (ridotta) | — | 1,0144 | — |
| Grenada | 1,45 | — | 4,40 |
| Guadalupa e dip. | 2,082 | — | 1,382 |
| Guayana Francese | 3,9666 | — | 3,2666 |
| Guam | 2,042 | — | 3,177 |
| Guatemala | 4,50 | — | 4,50 |
| Guinea | 2,95 | — | 1,45 |
| Guinea-Bissau | 5,167 | — | 2,6666 |
| Guinea Equatoriale | 4,8333 | — | 2,8333 |
| Guyana (dal 1° aprile 1983) | 5,15 | — | 3,65 |
| Haiti (dal 1° aprile 1983) | 4,2985 | — | 4,2985 |
| Hawaii | 6,6939 | — | 2,5374 |
| Honduras (dal 1° aprile 1982) | 5,05 | — | 3,55 |
| Honduras (dal 1° luglio 1983) | 5,239 | — | 3,739 |
| Hong Kong | 4,80 | 2,4393 | 4,50 |

| Relazioni | Per traffico di partenza tramite operatore Fr. oro | Per traffico di partenza in teleselez. Fr. oro | Per traffico di arrivo Fr. oro |
|---|---|---|---|
| Hong Kong (ridotta) | — | 0,8093 | — |
| India | 4,50 | 2,4393 | 4,50 |
| India (ridotta) | — | 0,8093 | — |
| Indonesia (dal 1° giugno 1983) | 4,05 | 1,8469 | 5,25 |
| Indonesia (dal 1° febbraio 1984) | 3,75 | 1,6893 | 5,25 |
| Indonesia (ridotta) | — | 0,0593 | — |
| Iran | 4,10 | 2,3093 | 3,00 |
| Iran (ridotta) | — | 1,0144 | — |
| Iraq | 3,00 | 2,3093 | 3,00 |
| Iraq (ridotta) | — | 1,0144 | — |
| Israele | 4,10 | 2,3093 | 3,00 |
| Israele (ridotta) | — | 1,7644 | 2,25 |
| Kenya | 4,80 | 2,4393 | 4,50 |
| Kenya (ridotta) | — | 0,8093 | — |
| Kiribati | 3,42 | — | 3,42 |
| Kuwait | 4,10 | 2,3093 | 3,00 |
| Kuwait (ridotta) | — | 1,0144 | — |
| Laos | 1,494 | — | 4,46 |
| Lesotho | 6,00 | — | 4,50 |
| Libano | 3,00 | 2,3093 | 3,00 |
| Libano (ridotta) | — | 1,0144 | — |
| Liberia | 4,4085 | — | 4,5915 |
| Macao (dal 1° novembre 1982) | 3,00 | — | 4,50 |
| Madagascar (dal 1° gennaio 1982) | 6,00 | — | 4,50 |
| Madagascar (dal 1° febbraio 1984) | 4,50 | — | 4,50 |
| Malawi (dal 1° aprile 1983) | 6,00 | — | 2,50 |
| Malaysia | 4,50 | — | 4,50 |
| Maldive (dal 1° aprile 1983) | 3,50 | — | 5,00 |
| Mali | 3,77 | — | 2,27 |
| Maria Galante | 2,082 | — | 1,382 |
| Marianne | 0,9847 | — | 4,229 |
| Marshall | 2,625 | — | 2,68 |
| Martinica | 2,082 | — | 1,382 |
| Mauritania (dal 1° gennaio 1983) | 2,95 | — | 1,45 |
| Maurizio e dip. (dal 1° ottobre 1983) | 4,00 | — | 2,50 |
| Messico (dal 1° settembre 1983) | 4,50 | 2,5969 | 4,50 |
| Messico (dal 1° febbraio 1984) | 4,80 | 2,4393 | 4,50 |
| Messico (ridotta) (dal 1° settembre 1983) | 4,00 | 1,7317 | 3,50 |
| Messico (ridotta) (dal 1° febbraio 1984) | 3,60 | 1,8093 | 3,50 |
| Midway | 0,9847 | — | 2,95 |
| Montserrat | 0,8833 | — | 4,00 |
| Mozambico | 4,50 | — | 4,50 |
| Namibia | 6,00 | — | 4,50 |
| Nauru (dal 1° aprile 1983) | 5,15 | — | 3,65 |
| Nepal (dal 1° settembre 1983) | 5,50 | — | 3,50 |
| Nicaragua | 5,1939 | — | 3,8061 |
| Nicaragua (ridotta) | 4,182 | — | 2,918 |
| Niger | 3,77 | — | 2,27 |
| Nigeria | 4,50 | 2,4393 | 4,50 |
| Nigeria (ridotta) | — | 0,8093 | — |
| Niue | 1,50 | — | 3,00 |
| Norfolk | 2,50 | — | 4,00 |
| Nuova Caledonia | 3,9667 | — | 3,00 |
| Nuova Zelanda (dal 1° ottobre 1983) | 5,00 | — | 4,00 |
| Oman | 3,00 | 2,3093 | 3,00 |
| Oman (ridotta) | — | 1,0144 | — |
| Pakistan | 5,885 | — | 3,115 |
| Panama | 5,1939 | — | 3,8061 |
| Papua Nuova Guinea (dal 1° aprile 1983) | 4,40 | — | 4,40 |
| Paraguay | 4,4085 | — | 4,5915 |
| Perù | 4,4085 | 2,3478 | 4,5915 |
| Perù (ridotta) | 3,2737 | 1,483 | 3,8263 |

| Relazioni | Per traffico di partenza tramite operatore Fr. oro | Per traffico di partenza in teleselez. Fr. oro | Per traffico di arrivo Fr. oro |
|---|---|---|---|
| Polinesia Francese | 2,082 | — | 1,382 |
| Portorico | 5,1939 | — | 3,8061 |
| Portorico (ridotta) | 3,9282 | — | 3,1717 |
| Qatar | 3,00 | — | 3,00 |
| Riunione | 2,082 | — | 1,382 |
| Ruanda (dal 1° novembre 1982) | 2,95 | — | 2,95 |
| Salomone (dal 1° aprile 1983) | 4,40 | — | 4,40 |
| Samoa (dal 1° ottobre 1983) | 5,15 | — | 3,65 |
| Samoa Americane | — | — | 3,172 |
| S. Kitts-Nevis-Anguilla | 1,4333 | — | 4,40 |
| S. Elena | 1,93 | — | 1,4667 |
| S. Lucia | 1,4333 | — | 4,40 |
| S. Pierre e Miquelon | 2,082 | — | 1,382 |
| S. Tomè e Principe | 3,90 | — | 3,00 |
| S. Vincent | 1,6333 | — | 4,40 |
| Seicelle (dal 1° ottobre 1983) | 4,00 | — | 2,50 |
| Senegal | 4,50 | 2,4393 | 4,50 |
| Senegal (ridotta) | — | 0,8093 | — |
| Sierra Leone | 3,77 | — | 2,27 |
| Singapore | 4,80 | 2,4393 | 4,50 |
| Singapore (ridotta) | — | 0,8093 | — |
| Siria | 3,00 | 2,3093 | 3,00 |
| Siria (ridotta) | — | 1,0144 | — |
| Somalia | 2,6316 | 2,681 | 2,6283 |
| Somalia (ridotta) | — | 1,3861 | — |
| Sri Lanka | 4,50 | — | 4,50 |
| Stati Uniti d'America | 4,70 | 2,8093 | 2,50 |
| Stati Uniti d'America (ridotta) | 2,85 | 1,5144 | 2,50 |
| Sudafricana Rep. | 4,80 | 2,4393 | 4,50 |
| Sudafricana Rep. (ridotta) | — | 0,8093 | — |
| Sudan | 3,80 | — | 5,20 |
| Suriname | 4,0555 | — | 3,2222 |
| Swaziland | 6,00 | — | 4,50 |
| Taiwan | 4,50 | 2,4393 | 4,50 |
| Taiwan (ridotta) | — | 0,8093 | — |
| Tanzania | 4,50 | 2,4393 | 4,50 |
| Tanzania (ridotta) | — | 0,8093 | — |
| Thailandia | 4,50 | 2,4393 | 4,50 |
| Thailandia (ridotta) | — | 0,8093 | — |
| Togo | 3,77 | — | 2,27 |
| Tonga (dal 1° aprile 1983) | 3,65 | — | 5,15 |
| Tortola Is. | 1,4333 | — | 4,40 |
| Trinidad e Tobago | 1,7319 | — | 4,3417 |
| Transkei | 6,00 | — | 4,50 |
| Turks e Caicos | 2,4316 | — | 1,382 |
| Tuvalu | 1,50 | — | 3,00 |
| Uganda | 4,50 | — | 4,50 |
| Uruguay (dal 1° marzo 1982) | 4,50 | — | 4,50 |
| Uruguay (ridotta) (dal 1° agosto 1983) | 5,25 | — | 3,75 |
| Uruguay (ridotta) (dal 1° febbraio 1984) | 3,35 | — | 3,75 |
| Vanuatu | 3,17 | — | 4,67 |
| Venda | 6,00 | — | 4,50 |
| Venezuela | 4,7085 | 2,3478 | 4,5915 |
| Venezuela (ridotta) | 3,2737 | 1,483 | 3,8263 |
| Vergini Amer. Is. | 6,6939 | — | 3,8061 |
| Viet Nam | 2,50 | — | 4,00 |
| Wake Is. | 0,9847 | — | 2,79 |
| Yemen (dal 1° aprile 1983) | 3,00 | — | 3,00 |
| Yemen Rep. dem. pop. | 1,50 | — | 4,50 |
| Zaire | 5,20 | — | 3,80 |
| Zambia | 5,10 | — | 3,90 |
| Zimbabwe (dal 1° marzo 1982) | 4,50 | — | 4,50 |

Le quote parti di tassa di pertinenza italiana per le comunicazioni istradate su vie alternative, di trabocco o di soccorso variano in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.

Per il traffico telefonico di transito scambiato tra Paesi esteri attraverso i centri italiani, in servizio automatico o tramite operatore, la quota parte di tassa di pertinenza italiana, tenuto conto dei criteri adottati in sede internazionale, delle possibilità di acquisizione del traffico di transito e degli accordi con i Paesi interessati, non può essere inferiore a franchi oro 0,50 per minuto.

Nelle relazioni per le quali lo scambio dei conti relativi alle comunicazioni personali avviene, in conformità delle raccomandazioni internazionali in vigore, sulla base dei soli minuti tassabili risultanti dall'applicazione del sistema 3 + 1, la remunerazione del Paese di origine per le conversazioni pagabili all'arrivo è fatta con l'accredito da parte del Paese corrispondente di un importo convenuto compreso tra 6,5 e 7,5 franchi oro per conversazione.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione della tariffa (tassa di percezione), le relazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente sono suddivise nelle seguenti zone:

*I Zona*:

Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Siria, Yemen Rep. araba, Yemen Rep. dem. pop.

*II Zona*:

Canada, Stati Uniti d'America.

*III Zona*:

Alto Volta, Angola, Argentina, Australia, Bangladesh, Bolivia, Brasile, Camerun, Cile, Cina Rep. pop., Colombia, Congo Rep. pop., Corea del Sud, Costa d'Avorio, Costarica, Cuba, Ecuador, Etiopia, Filippine, Gabon, Ghana, Giappone, Guatemala, Hong Kong, India, Indonesia, Kenya, Liberia, Madagascar, Malaysia, Messico, Mozambico, Nicaragua, Nigeria, Nuova Zelanda, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Portorico, Senegal, Singapore, Sri Lanka, Sudafricana Rep., Sudan, Taiwan, Tanzania, Thailandia, Uganda, Uruguay, Venezuela, Zaire, Zambia, Zimbabwe.

*IV Zona*:

Afghanistan, Alaska, Antigua, Antille Olandesi, Ascensión, Bahama, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Birmania, Bophuthatswana, Botswana, Brunei, Burundi, Buthan, Capo Verde, Caroline, Cayman, Centrafricana Rep., Ciad, Comore, Cook e dip., Corea del Nord, Dominica, Dominicana Rep., El Salvador, Falkland (o Malvine), Figi (o Viti), Gambia, Giamaica, Gibuti, Grenada, Guadalupa e dip., Guam, Guayana Francese, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, Hawaii, Honduras, Kiribati, Laos, Lesotho, Macao, Malawi, Maldive, Mali, Maria Galante, Marianne, Marshall, Martinica, Mauritania, Maurizio e dip., Midway, Montserrat, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Niue, Norfolk, Nuova Caledonia, Papua Nuova Guinea, Polinesia Francese, Riunione, Ruanda, S. Kitts-Nevis-Anguilla, S. Elena, S. Lucia, S. Pierre e Miquelon, S. Tomè e Principe, S. Vincent, Salomone, Samoa, Samoa Americane, Seicelle, Sierra Leone, Suriname, Swaziland, Togo, Tonga, Tortola, Transkei, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Tuvalu, Vanuatu, Venda, Vergini Americ. Is., Viet Nam, Wake.

La relazione telefonica con la Somalia è assoggettata al trattamento tariffario specificato nel successivo art. 3.

Art. 3.

La tariffa (tassa di percezione) in franchi oro, per le comunicazioni telefoniche dirette ai Paesi extraeuropei, effettuate tramite operatrice, è stabilita, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 2 fatta eccezione per i Paesi elencati nel successivo comma, nella misura seguente:

| Zona di tassazione | Tariffa per minuto di comunicazione |
|---|---|
| I | Fr. oro 6,00 |
| II | » 7,20 |
| III | » 9,00 |
| IV | » 10,50 |

La tariffa per le relazioni telefoniche con i Paesi di seguito elencati sono stabilite nella misura seguente:

*a*) Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran, Israele e Kuwait: franchi oro 7,10 per minuto di comunicazione;

*b*) Argentina, Australia, Brasile, Colombia, Giappone, Hong Kong, Indonesia, Kenya, Messico, Singapore, Sudafricana Rep. e Venezuela: franchi oro 9,30 per minuto di comunicazione.

La tariffa per la relazione telefonica con la Somalia è stabilita nella misura di franchi oro 5,26 per minuto di comunicazione.

La tariffa ridotta per le comunicazioni telefoniche effettuate dalle ore 00,00 alle ore 08,00 e dalle ore 23,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni, nonché dalle ore 08,00 alle ore 23,00 della domenica, limitatamente alle relazioni telefoniche sottoelencate, è stabilita nella misura seguente:

*a*) Canada, Stati Uniti d'America: franchi oro 5,35 per minuto di comunicazione;

*b*) Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Nicaragua, Perù, Portorico, Uruguay, Venezuela: franchi oro 7,10 per minuto di comunicazione.

Le tariffe di cui sopra, convertite in lire italiane secondo il controvalore in vigore e con la maggiorazione di L. 7 per soprattassa, di cui all'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, si applicano per un minimo di tre minuti.

Art. 4.

La tariffa (tassa di percezione) in franchi oro, per le comunicazioni teleselettive, per le relazioni telefoniche di cui alla I, II e III zona di tassazione di cui all'art. 2, è stabilita nella misura seguente:

| Zona di tassazione | Tariffa nominale per minuto di comunicazione |
|---|---|
| I | Fr. oro 5,35 |
| II | » 5,35 |
| III | » 7,00 |

Le tariffe di cui al precedente comma si applicano mediante l'invio di impulsi di conteggio al contatore dell'abbonato richiedente secondo la tabella seguente:

| Zona di tassazione | Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato | Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (in secondi) |
|---|---|---|
| I | 1 | 1,70 |
| II | 1 | 1,70 |
| III | 1 | 1,30 |

La tariffa ridotta (tassa di percezione) in franchi oro, per le comunicazioni teleselettive per le stesse relazioni telefoniche di cui al primo comma del presente articolo e per le fasce orarie di cui al quarto comma del precedente art. 3, è stabilita nella misura seguente:

| Zona di tassazione | Tariffa nominale per minuto di comunicazione |
|---|---|
| I | Fr. oro 4,00 |
| II | » 4,00 |
| III | » 5,25 |

Le tariffe di cui al precedente comma si applicano mediante l'invio di impulsi di conteggio al contatore dell'abbonato richiedente secondo la tabella seguente:

| Zona di tassazione | Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato | Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (in secondi) |
|---|---|---|
| I | 1 | 2,25 |
| II | 1 | 2,25 |
| III | 1 | 1,70 |

Le tariffe (tasse di percezione) per le comunicazioni teleselettive sia normali sia ridotte con la Somalia sono assoggettate al trattamento tariffario delle relazioni della I zona.

Il valore di ciascun impulso è quello fissato dalle disposizioni in vigore per la tassazione delle comunicazioni urbane ed interurbane teleselettive.

Gli importi delle tariffe di cui ai precedenti commi sono comprensivi della soprattassa di cui all'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto.

Art. 5.

Le comunicazioni personali e quelle pagabili all'arrivo sono soggette, oltre alle tariffe previste nei precedenti articoli per il traffico tramite operatrice, ad una soprattassa pari al corrispettivo di un minuto di comunicazione a tariffa ordinaria.

Le comunicazioni personali e quelle pagabili all'arrivo per le relazioni telefoniche con gli Stati Uniti d'America ed il Canada sono soggette, oltre alle tariffe previste nei precedenti articoli per il traffico tramite operatrice, ad una soprattassa pari al corrispettivo di due minuti di comunicazione a tariffa ordinaria.

Le soprattasse di cui ai precedenti commi non sono cumulabili qualora siano richiesti, per la stessa comunicazione, entrambi i servizi.

Le tariffe ridotte di cui al quarto comma dell'art. 3 del presente decreto si applicano alle comunicazioni di cui ai commi precedenti quando nei Paesi di origine, al momento della loro effettuazione, vigono tariffe ridotte.

Art. 6.

Alle comunicazioni multiple per i primi due partecipanti nei due Paesi sono applicate le tariffe stabilite per le comunicazioni personali, per ogni partecipante addizionale in Italia un terzo della stessa tariffa, per ogni partecipante addizionale nel Paese estero la tariffa internazionale ivi prevista, con un minimo di tre minuti. Per ogni minuto successivo di comunicazione si applica un terzo della tariffa prevista per i primi tre minuti.

Art. 7.

Per il servizio di trasmissione di programmi effettuato con i Paesi direttamente collegati su circuiti di larghezza di banda fino a 4 kHz, la tariffa per minuto è uguale ad un terzo della tariffa di una comunicazione telefonica personale di tre minuti nella relazione considerata.

Per i Paesi non direttamente collegati e raggiungibili unicamente attraverso centri esteri di transito, la tariffa per minuto è uguale ad un terzo della somma delle tariffe di una comunicazione telefonica personale di tre minuti afferente alle varie sezioni di circuiti utilizzati.

Le tariffe di cui sopra non comprendono gli oneri concernenti i prolungamenti nazionali e le spese per impianti speciali eventualmente richiesti dall'utente.

Per il servizio di trasmissione di programmi la durata minima tassabile è fissata in dieci minuti.

Nel caso in cui l'utente richieda, da ventiquattro ore a due ore prima dell'effettuazione, l'annullamento di un servizio di trasmissione di programmi, già precedentemente prenotato, è applicata una tassa di annullamento pari al minimo tassabile di dieci minuti per la relazione considerata.

In caso di annullamento richiesto meno di due ore prima della effettuazione di un servizio di trasmissione di programmi, oltre alla tassa di annullamento di cui al comma precedente, sono addebitati all'utente gli oneri relativi ai prolungamenti nazionali e le spese per gli impianti speciali eventualmente richiesti.

Art. 8.

Per le trasmissioni di dati (servizio DATEL) effettuate su circuiti telefonici intercontinentali specializzati, raggiungibili utilizzando la rete telefonica nazionale commutata o collegamenti rigidi ad uso privato, la tariffa per minuto è uguale ad un terzo della tariffa di una comunicazione telefonica personale di tre minuti nella relazione considerata.

La durata minima tassabile è fissata in un minuto.

Art. 9.

A ciascuna comunicazione telefonica internazionale effettuata da telefono a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa, la quota supplementare prevista dalle disposizioni in vigore per le analoghe comunicazioni interurbane.

Per le comunicazioni telefoniche internazionali effettuate in teleselezione da telefono a disposizione del pubblico si applicano le medesime disposizioni previste per l'analogo servizio nazionale.

Art. 10.

Alle comunicazioni in partenza dagli impianti phonex (grandi parlatori), dai gruppi documentati e dalle cabine a chiamata diretta si applica la tassazione automatica.

Art. 11.

Nelle relazioni per le quali si è adottato, in regime di reciprocità, lo scambio della contabilità in diritto speciale di prelievo (D.T.S. o S.D.R. del F.M.I.) i valori in franchi oro determinati in base al presente decreto sono convertibili in D.T.S. utilizzando il tasso di conversione: 1 D.T.S. = 3,061 franchi oro.

Art. 12.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il 1° febbraio 1984, salvo la parte attinente alle quote di ripartizione indicate nel precedente art. 1. Dalla medesima data sono abrogati i decreti ministerali 9 febbraio 1982 e 26 novembre 1982, citati nelle premesse.

Roma, addì 20 gennaio 1984

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAVA

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1984*
*Registro n. 1 Poste, foglio n. 371*

**(203)**

---

DECRETO 20 gennaio 1984.

**Tariffe e canoni relativi alla trasmissione dati sulla rete Euronet.**

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata in data 11 dicembre 1975 a Malmoe, approvata con decreto ministeriale 30 novembre 1978, con la quale le Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni dei nove Paesi della Comunità economica europea, tra cui quella italiana, hanno costituito un consorzio per la installazione e l'esercizio di una rete di telecomunicazioni per la trasmissione dati - Euronet - affidando all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni francese la rappresentanza delle altre amministrazioni;

Vista la delibera del comitato di gestione della rete di telecomunicazioni Euronet del 19 ottobre 1978, che ha approvato le tariffe internazionali di utilizzazione della rete stessa, espresse in DTS (diritti speciali di prelievo - documento CG/Euronet/77/12/12);

Vista la delibera del comitato di gestione della rete Euronet che ha approvato la variazione, a partire dal 1° luglio 1981, dei livelli delle tariffe internazionali di utilizzazione della rete stessa e delle quote di ripartizione tra Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (documento CG/Euronet/80/23/3 del 24 dicembre 1980);

Vista la convenzione Ministero delle poste e delle telecomunicazioni/SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427;

Vista la convenzione stipulata in data 1° luglio 1982 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, approvata con decreto ministeriale 4 agosto 1982, che disciplina il servizio di trasmissione dati su rete telefonica a commutazione e su circuiti telegrafici o telefonici diretti;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1982 concernente i canoni e le tariffe del servizio di trasmissione dati sulla rete Euronet, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 28 dicembre 1982;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1984 che determina il controvalore in lire italiane del franco oro a decorrere dal 1° febbraio 1984;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1984, le tariffe internazionali dovute dall'utenza per effettuare trasmissioni dati sulla rete Euronet ed il criterio di ripartizione delle stesse tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni italiana e le Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni estere interessate sono stabiliti nell'unita tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Dalla stessa data è abrogato il decreto ministeriale 26 novembre 1982, citato nelle premesse.

Art. 2.

Nelle relazioni per le quali si è adottato, in regime di reciprocità, lo scambio della contabilità in diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del F.M.I.), i valori in franchi oro fissati nel presente decreto sono convertiti in DTS utilizzando il tasso di conversione: 1 DTS = 3,061 franchi oro.

Art. 3.

In aggiunta alle tariffe di cui all'art. 1, previste a seconda del tipo d'accesso alla rete Euronet, sono dovuti i canoni e le tariffe in vigore in ambito nazionale per la trasmissione dati effettuata, rispettivamente

su rete telefonica a commutazione e a mezzo di circuiti ad uso esclusivo, nonché il canone mensile di L. 10.000 (diecimila) per ogni indirizzo d'utente memorizzato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1984

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAVA

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1984*
*Registro n. 1 Poste, foglio n. 365*

---

TABELLA

PARTE PRIMA

TARIFFE INTERNAZIONALI DOVUTE DALLA UTENZA PER TRASMISSIONE DATI SULLA RETE EURONET
(3,061 Franchi oro = 1 DTS)

1. COMUNICAZIONI VIRTUALI.

1.1. *Accesso a mezzo collegamenti diretti*:

*a*) tariffa sulla durata (tempo d'impiego della rete), per minuto o frazione: velocità di trasmissione 300/600/1200/2400/4800/9600 bit/sec.: franchi oro 0,075;

*b*) tariffa sul volume di traffico, per gruppo di 10 segmenti o frazione (1 segmento = 64 ottetti): franchi oro 0,055.

1.2. *Accesso tramite rete telefonica a commutazione*:

*a*) tariffa sulla durata (tempo d'impiego della rete), per minuto o frazione: velocità di trasmissione 300/600/1200 bit/sec.: franchi oro 0,075;

*b*) tariffa sul volume di traffico, per gruppo di 10 segmenti o frazione (1 segmento = 64 ottetti): franchi oro 0,055;

*c*) tariffa per l'uso del modem installato nel nodo di commutazione, per ogni minuto o frazione: franchi oro 0,025.

2. CIRCUITI VIRTUALI PERMANENTI.

2.1. Accesso a mezzo collegamenti diretti per velocità di trasmissione a 2400/4800/9600 bit/sec.:

*a*) tariffa forfettaria mensile sulla durata (tempo di impegno della rete): franchi oro 720;

*b*) tariffa sul volume di traffico, per gruppo di 10 segmenti o frazione (1 segmento = 64 ottetti): franchi oro 0,055.

3. ACCESSO MULTI-LINEA.

In caso di più accessi fisici su più circuiti indipendenti, trattati in parallelo, sono dovute, per ogni accesso, le tariffe ordinarie sulla durata e sul volume.

4. ACCESSO MULTI-CANALE.

In caso di più comunicazioni virtuali simultanee, o per più circuiti virtuali permanenti stabiliti simultaneamente su una stessa linea d'accesso, è dovuta, in aggiunta alle tariffe ordinarie sulla durata e sul volume, una tariffa forfettaria mensile per ogni canale logico così determinata: franchi oro 5,00.

5. GRUPPO CHIUSO DI UTENTI.

Qualora determinati utenti si costituiscano in gruppo chiuso al fine di limitare le ricetrasmissioni tra loro con preclusione per altri utenti, è dovuta, per il necessario condizionamento tecnico della rete, in aggiunta alle tariffe ordinarie sulla durata e sul volume, la seguente tariffa mensile per ogni utente in gruppo chiuso: franchi oro 5,00.

PARTE SECONDA

CRITERIO DI RIPARTIZIONE TRA AMMINISTRAZIONI DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DELLE TARIFFE INTERNAZIONALI SUL VOLUME.

RELAZIONI TRA PAESI MEMBRI DEL CONSORZIO EURONET

1. Nelle relazioni senza Paesi di transito:

| | |
|---|---|
| al Paese d'origine | 50 % |
| al Paese di destinazione | 50 % |

2. Nelle relazioni con transito in uno o più Paesi:

| | |
|---|---|
| al Paese d'origine | 40 % |
| ai Paesi di transito in totale | 20 % |
| al Paese di destinazione | 40 % |

RELAZIONI CON PAESI TERZI COLLEGATI A NODI EURONET

| | |
|---|---|
| Paese terzo | 35 % |
| Nodo Euronet collegato | 10 % |
| Centri Euronet di transito (in totale) | 20 % |
| Paese di destinazione | 35 % |

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAVA

(197)

---

DECRETO 20 gennaio 1984.

**Tariffe telegrafiche internazionali nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo.**

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'accordo istitutivo della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) con annesso regolamento interno e protocollo finale, firmati a Montreux il 26 giugno 1959 e resi esecutivi con decreto del presidente della Repubblica 18 giugno 1960, n. 774;

Visto l'art. 9 del regolamento telegrafico adottato dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (actes finales de la conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique, Genève, 1973);

Visto l'avviso D. 302 R approvato dalla VII assemblea plenaria del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) nella riunione tenutasi a Ginevra dal 10 al 21 novembre 1980;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1977, concernente la determinazione delle tasse telegrafiche terminali e di transito italiane nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1977;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Viste le modifiche apportate all'art. 30 della citata convenzione internazionale delle telecomunicazioni dalla conferenza dei plenipotenziari - Nairobi 1982;

Ritenuto di dover dare applicazione al predetto articolo 30 come sopra modificato in conformità delle direttive internazionali a far tempo dal 1° febbraio 1984, ed in regime di reciprocità;

Vista la risoluzione n. 70 approvata nella suaccennata conferenza dei plenipotenziari - Nairobi 1982;

Visto l'avviso D.195 CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) cui rinvia la suddetta risoluzione per la fissazione del tasso di conversione tra franco oro ed il diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale);

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1981, concernente la determinazione delle tariffe per il servizio dei telegrammi nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 30 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1984 con il quale viene fissato il controvalore del franco oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

La tassa terminale telegrafica italiana, espressa in franchi oro, per il traffico istradato sulle vie normali sia in partenza che in arrivo, è stabilita nel complessivo ammontare risultante dall'applicazione dei due seguenti elementi tariffari:

tassa fissa per telegramma . . . . Fr.oro 6,00
tariffa per parola . . . . . . . » 0,24

nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo aderenti al sistema di tassazione binaria adottato dalla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), qui di seguito elencati:

Algeria, Andorra, Austria, Azzorre, Belgio, Canarie, Cipro, Danimarca, Feroe, Finlandia, Francia, Germania (Rep. dem.), Germania (Rep. fed.), Grecia, Groenlandia, Irlanda, Islanda, Jugoslavia, Lussemburgo, Liechtenstein, Madeira, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e possedimenti spagnoli dell'Africa del Nord, Svezia, Svizzera, Tunisia.

La tassa terminale telegrafica italiana, per il traffico istradato sulle vie normali sia in partenza che in arrivo, è stabilita in franchi oro 0,48 per parola nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo non aderenti al sistema di tassazione binaria, qui di seguito elencati:

Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Egitto, Gibilterra, Libia, Malta, Marocco, Polonia, Romania, Turchia, Ungheria, U.R.S.S.

La tassa terminale telegrafica italiana per i telegrammi istradati su vie alternative e di soccorso varia in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.

Con successivo decreto saranno stabilite le tasse italiane per il traffico telegrafico di transito scambiato tra Paesi esteri attraverso i centri italiani. Fino all'entrata in vigore del decreto si applicheranno le quote di transito fissate dall'amministrazione in base agli accordi con i Paesi interessati in rapporto alle tasse totali fissate dagli stessi e comunicate all'amministrazione italiana, nonché in relazione ai criteri adottati in sede internazionale ed alle esigenze del traffico.

Art. 2.

Nelle relazioni telegrafiche tra l'Italia ed i sottoelencati Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi oro, per i telegrammi aventi corso sulle vie normali e per ciascuna parola, sono stabilite, salvo quanto previsto nel successivo comma, come segue:

Per i Paesi di cui al primo comma dell'art. 1, per traffico in partenza e in arrivo:

1) quota per telegramma . . . . Fr. oro 6,00
2) quota per parola . . . . . . » 0,24

Per i Paesi di cui al secondo comma dell'art. 1, per traffico in partenza e in arrivo:

quota per parola . . . . . . . Fr. oro 0,48

Nelle relazioni con la Libia le quote parti di tassa di pertinenza italiana per parola sono:

per traffico in partenza: Fr.oro 0,715;
per traffico in arrivo: Fr.oro 0,245.

Art. 3.

La tariffa (tassa di percezione) espressa in franchi oro, da convertire in lire italiane secondo il controvalore in vigore, per i telegrammi diretti ai Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo è stabilita, salvo quanto previsto nel successivo comma, nelle misure seguenti:

per i Paesi di cui al primo comma del precedente art. 1:

1) tassa fissa per telegramma . . Fr. oro 12,00
2) tariffa per parola . . . . . . » 0,48

per i Paesi di cui al secondo comma del precedente art. 1:

tariffa per parola con un minimo di sette parole . . . . . . . . . Fr. oro 0,96

La tariffa per i Paesi appresso elencati è la seguente:

*Islanda*:

tassa fissa per telegramma . . . Fr. oro 12,00
tariffa per parola . . . . . . . » 0,61

*Gibilterra*:

tariffa per parola con un minimo di sette parole . . . . . . . . . Fr. oro 1,05

*U.R.S.S.*:

tariffa per parola con un minimo di sette parole . . . . . . . . . Fr. oro 1,08

Art. 4.

La tariffa per i telegrammi urgenti è stabilita in misura doppia di quelle previste nel precedente art. 3.

Art. 5.

Nelle relazioni per le quali si è adottato, in regime di reciprocità, lo scambio della contabilità in diritto speciale di prelievo (D.T.S. o S.D.R. del F.M.I.) i valori in franchi oro determinati in base al presente decreto sono convertibili in D.T.S. utilizzando il tasso di conversione: 1 D.T.S. = 3,061 franchi oro.

Art. 6.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il 1° febbraio 1984.

Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 26 febbraio 1981, citato nelle premesse.

Roma, addì 20 gennaio 1984

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAVA

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1984*
*Registro n. 1 Poste, foglio n. 366*

(198)

---

DECRETO 20 gennaio 1984.

**Tariffe telefoniche internazionali nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo.**

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento telefonico internazionale (Ginevra 1973), richiamato dalla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973 e resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Viste le modifiche apportate all'art. 30 della citata convenzione internazionale delle telecomunicazioni dalla conferenza dei plenipotenziari - Nairobi 1982;

Ritenuto di dovere dare applicazione al predetto art. 30 come sopra modificato in conformità delle direttive internazionali ed in regime di reciprocità;

Vista la risoluzione n. 70 approvata nella cennata conferenza dei plenipotenziari - Nairobi 1982;

Visto l'avviso D. 195 del C.C.I.T.T. (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) cui rinvia la suddetta risoluzione per la fissazione del tasso di conversione tra il franco-oro ed il diritto speciale di prelievo (DTS o S.D.R. del Fondo monetario internazionale);

Visto l'avviso D. 300 R. del C.C.I.T.T. (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) che indica i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione per le relazioni telefoniche tra i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, n. 189, concernente norme in materia di tariffe telefoniche;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1982 che ha determinato le tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 28 dicembre 1982;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1984 con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per le relazioni tra l'Italia e i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi-oro, per ciascun minuto di comunicazione telefonica, sono stabilite nel rispetto dei seguenti criteri adottati dal C.C.I.T.T. tenendo conto delle modalità di esercizio in vigore per ciascuna relazione:

fr.oro 0,20 per l'impegno della centrale internazionale automatica di partenza;

fr.oro 0,12 per l'impegno della centrale internazionale automatica di arrivo;

fr.oro 1,00 per l'impegno della centrale internazionale manuale di partenza o di arrivo o di transito;

fr.oro 0,80 per compenso massimo d'operatore della centrale internazionale in servizio semiautomatico;

fr.oro 0,40 per compenso massimo del prolungamento nazionale per il traffico di partenza;

fr.oro 0,35 per compenso massimo del prolungamento nazionale per il traffico in arrivo;

fr.oro 0,045 per ogni 100 km in linea d'aria di circuito internazionale manuale;

fr.oro 0,03 per ogni 100 km in linea d'aria di circuito internazionale automatico per la sezione in territorio italiano e per la sezione assunta in locazione in territorio estero.

L'accredito delle quote di ripartizione relative alle comunicazioni personali ed a quelle urgenti, ove ammesse, può avvenire a titolo di reciprocità sulla base dei minuti effettivi di conversazione per un minimo di tre minuti con esclusione della soprattassa che resta acquisita al Paese di partenza; per ciascuna comunicazione pagabile all'arrivo l'amministrazione del Paese di origine è remunerata, inoltre, con il compenso di franchi-oro 6 sempreché sussista il titolo di reciprocità.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione della tariffa (tassa di percezione), le relazioni di cui all'articolo precedente sono suddivise nelle seguenti zone:

*I Zona*:

Austria (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Bolzano, Verona, Venezia e Trieste);

Francia (per il traffico telefonico tra le reti dei compartimenti di Cagliari, Genova e Torino da una parte ed i gruppi di reti di Lione e Marsiglia dall'altra);

Jugoslavia (per il traffico telefonico non a tariffa preferenziale tra le reti dei compartimenti di Bolzano, Verona, Venezia e Trieste da una parte e quelli di Lubiana, Rijeka - ex Fiume e Zagabria dall'altra);

Malta (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Catania e Palermo);

Svizzera (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Bolzano, Milano, Torino e Verona);

Tunisia (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Catania e Palermo).

*II Zona*:

Albania, Austria (restante traffico), Cecoslovacchia, Francia (restante traffico), Grecia, Jugoslavia (restante traffico), Lussemburgo, Malta (restante traffico), Repubblica federale di Germania, Svizzera (restante traffico), Tunisia (restante traffico), Ungheria.

*III Zona*:

Belgio, Danimarca, Gran Bretagna, Libia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Spagna.

*IV Zona*:

Algeria, Bugaria, Gibilterra, Irlanda, Norvegia, Portogallo e Azzorre e Madera, Romania, Svezia.

*V Zona*:

Cipro, Finlandia, Islanda, Marocco, Turchia, U.R.S.S., Faeroer (isole).

Le relazioni con Egitto e Groenlandia sono assoggettate al trattamento tariffario specificato nei successivi articoli 3 e 4.

Art. 3.

La tariffa in franchi-oro, per le comunicazioni telefoniche effettuate tramite operatrice, è stabilita, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente articolo e per le relazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso e salvo quanto previsto nel successivo art. 7, nella misura seguente:

| Zone di tassazione | Tariffa per minuto di comunicazione | |
|---|---|---|
| I | fr. oro | 2,00 |
| II | » | 2,40 |
| III | » | 2,70 |
| IV | » | 3,00 |
| V | » | 3,30 |
| Egitto e Groenlandia | » | 7,00 |

Gli importi di cui sopra, tradotti in lire italiane secondo il controvalore in vigore e con la maggiorazione di L. 7 per soprattassa, di cui all'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, si applicano per un minimo di tre minuti.

Art. 4.

Le comunicazioni teleselettive tra:

*a*) i distretti telefonici di Arona, Baveno, Bergamo, Breno, Busto Arsizio, Chiavenna, Clusone, Como, Domodossola, Lecco, Menaggio, Milano, Monza, Novara, Salò, S. Pellegrino, Seregno, Sondrio, Treviglio e Varese da una parte e i gruppi di reti svizzere di Bellinzona, Faido, Locarno e Lugano dall'altra;

*b*) i distretti telefonici di Bolzano, Bressanone, Brunico e Merano da una parte ed i gruppi di reti svizzere di Coira, Davos, Ilans, Sergans, S. Moritz e Scuol dall'altra;

*c*) i distretti telefonici di Gorizia e Trieste da una parte ed i gruppi di reti dei compartimenti di Lubiana e di Rijeka - ex Fiume dall'altra,

costituiscono, salvo che non sia prevista una tariffa di frontiera di cui al successivo art. 8, una zona a tariffa preferenziale.

Per le comunicazioni teleselettive relative alla zona a tariffa preferenziale, a ciascuna delle zone di tassazione di cui all'art. 2, nonché alle relazioni con l'Egitto e la Groenlandia, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 8, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

| Zona di tassazione | Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato | Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi) |
|---|---|---|
| Zona a tariffa preferenziale (primo comma presente articolo) | 1 | 10,15 |
| I | 1 | 7,65 |
| II | 1 | 5,20 |
| III | 1 | 4,55 |
| IV | 1 | 4,05 |
| V | 1 | 3,65 |
| Egitto e Groenlandia | 1 | 1,30 |

Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto.

Art. 5.

Per le comunicazioni teleselettive concernenti le relazioni telefoniche e le zone di tassazione di cui agli articoli 2 e 4, effettuate durante l'intera giornata di domenica e in tutti i giorni dalle 22,00 alle 8,00, salvo per l'Egitto e la Groenlandia dalle 23,00 alle 8,00, si applica una tariffa ridotta determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

| Zona di tassazione | Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato | Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi) |
|---|---|---|
| Zona a tariffa preferenziale (primo comma precedente art. 4) | 1 | 12,70 |
| I | 1 | 9,55 |
| II | 1 | 6,50 |
| III | 1 | 5,70 |
| IV | 1 | 5,05 |
| V | 1 | 4,55 |
| Egitto e Groenlandia | 1 | 1,70 |

Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto.

Art. 6.

Le relazioni telefoniche internazionali di frontiera sono suddivise nelle seguenti due zone di tassazione:

*I Zona*:

*a*) verso la Svizzera:

distretto di Como con gruppo di reti di Lugano;

distretto di Menaggio con gruppo di reti di Lugano;

distretto di Varese con gruppo di reti di Lugano;

*b*) verso la Jugoslavia:

distretto di Gorizia con gruppo di reti di Nova Gorika;

distretto di Trieste con gruppo di reti di Capodistria e di Postumia.

*II Zona:*

*a*) verso la Francia:

distretto di S. Remo con il dipartimento delle Alpi marittime (Nizza, St. Sauveur sur Tinée, Lantosque, Sospel e Cannes);

*b*) verso la Svizzera:

distretto di Aosta con gruppo di reti di Martigny;
distretto di Chiavenna con gruppo di reti di Saint Moritz;
distretto di Domodossola con gruppo di reti di Briga;
distretto di Sondrio con gruppo di reti di Saint Moritz;

*c*) verso la Jugoslavia:

distretto di Udine con gruppo di reti di Nova Gorika.

Art. 7.

Alle comunicazioni internazionali di frontiera effettuate tramite operatrice, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 6, si applicano le stesse tariffe del traffico telefonico interurbano tramite operatrice previste dalle vigenti disposizioni, con le seguenti correlazioni:

alla I zona le tariffe dello scaglione da oltre 15 fino a 30 km;
alla II zona le tariffe dello scaglione da oltre 30 fino a 60 km.

Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 20 per ciascuna comunicazione.

Art. 8.

Alle comunicazioni internazionali di frontiera teleselettive, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 6, si applicano le stesse tariffe del traffico telefonico interurbano teleselettivo previste dalle vigenti disposizioni, con le seguenti correlazioni:

alla I zona le tariffe dello scaglione da oltre 15 fino a 30 km;
alla II zona le tariffe dello scaglione da oltre 30 fino a 60 km.

Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 20 per ciascuna comunicazione.

Art. 9.

Le comunicazioni personali e quelle pagabili all'arrivo sono soggette, oltre alle tariffe previste nei precedenti articoli per il traffico tramite operatrice, ad una soprattassa pari al corrispettivo di due e quattro minuti rispettivamente.

Qualora per la stessa comunicazione siano richiesti entrambi i servizi, la soprattassa unica da applicare è quella prevista per le comunicazioni pagabili all'arrivo.

Alle comunicazioni richieste con la qualifica di « urgente », ove ammesse, si applica la tariffa doppia.

Art. 10.

Il valore di ciascun impulso è quello fissato per la tassazione delle comunicazioni urbane ed interurbane teleselettive dalle disposizioni in vigore.

Art. 11.

A ciascuna comunicazione telefonica internazionale effettuata da telefono a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa, la quota supplementare prevista dalle disposizioni in vigore per le analoghe comunicazioni interurbane.

Per le comunicazioni telefoniche internazionali effettuate in teleselezione da telefono a disposizione del pubblico si applicano le medesime disposizioni previste per l'analogo servizio nazionale.

Art. 12.

Alle comunicazioni in partenza dagli impianti phonex (grandi parlatori), dai gruppi documentati e dalle cabine a chiamata diretta si applica la tassazione prevista per il servizio teleselettivo.

Art. 13.

Per la remunerazione forfettaria dei circuiti di transito senza commutazione (transito diretto), in sostituzione dell'accredito di quote rapportate al volume effettivo di traffico telefonico, i canoni annui per la locazione attiva e passiva tra amministrazioni sono così stabiliti per ogni tratta di 100 km in linea d'aria:

| | | |
|---|---|---|
| per circuito telefonico . . . . . | fr. oro | 1.600 |
| per gruppo primario . . . . . | » | 16.000 |
| per gruppo secondario . . . . . | » | 64.000 |
| per gruppo terziario . . . . . . | » | 256.000 |
| per gruppo quaternario . . . . | » | 640.000 |

Art. 14.

Nelle relazioni per le quali sia adottato, in regime di reciprocità, lo scambio della contabilità in diritto speciale di prelievo (D.T.S. o S.D.R. del F.M.I.) i valori in franchi-oro determinati in base al presente decreto sono convertibili in D.T.S. utilizzando il seguente tasso di conversione: 1 D.T.S. = 3,061 franchi-oro.

Art. 15.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il 1° febbraio 1984.

Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 26 novembre 1982 citato nelle premesse.

Roma, addì 20 gennaio 1984

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAVA

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *gennaio* 1984
*Registro n.* 1 *Poste, foglio n.* 368

**(200)**

DECRETO 20 gennaio 1984.

**Tariffe telegrafiche internazionali nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo.**

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Viste le modifiche apportate all'art. 30 della citata convenzione internazionale delle telecomunicazioni dalla conferenza dei plenipotenziari - Nairobi 1982;

Ritenuto di dover dare applicazione al predetto art. 30 come sopra modificato in conformità delle direttive internazionali a far tempo dal 1° febbraio 1984, ed in regime di reciprocità;

Vista la risoluzione n. 70 approvata nella suaccennata conferenza dei plenipotenziari - Nairobi 1982;

Visto l'avviso D. 195 CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) cui rinvia la suddetta risoluzione per la fissazione del tasso di conversione tra franco oro ed il diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale);

Visti gli avvisi del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT) che indicano i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione per le relazioni telegrafiche internazionali;

Visto l'art. 9 del regolamento telegrafico adottato dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique, Genève 1973);

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 25 febbraio 1982, concernente la determinazione delle tariffe per il servizio dei telegrammi nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1984, con il quale viene fissato il controvalore del franco oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo la tassa terminale telegrafica italiana, sia per il traffico in partenza che per quello in arrivo, è stabilita in franchi oro 0,48 per parola.

Per il traffico telegrafico di transito scambiato tra Paesi esteri attraverso i centri italiani e istradato sulle vie normali, in servizio automatico o tramite operatore, la quota parte di tassa di pertinenza italiana, tenuto conto dei criteri adottati in sede internazionale, delle possibilità di acquisizione del traffico di transito e degli accordi con i Paesi interessati, non può essere inferiore a franchi oro 0,01 per parola.

Art. 2.

Nelle relazioni telegrafiche tra l'Italia ed i sottoelencati Paesi del regime extraeuropeo le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi oro, ivi compresa la tassa terminale telegrafica di cui al precedente art. 1, per i telegrammi aventi corso sulle vie normali e per ciascuna parola, sono stabilite come segue:

| Relazioni | Per traffico di partenza Franchi oro | Per traffico di arrivo Franchi oro |
|---|---|---|
| Afghanistan | 0,66 | 0,70 |
| Alaska | 1,73 | 0,58 |
| Alto Volta | 0,82 | 0,6625 |
| Angola | 1,10 | 0,50 |
| Anguilla (dal 1° gennaio 1983) | 0,66 | 0,5475 |
| Antigua (dal 1° gennaio 1983) | 0,66 | 0,5475 |
| Antille Olandesi (dal 1° aprile 1982) | 1,175 | 0,48 |
| Arabia Saudita | 0,80 | 0,55 |
| Argentina (dal 1° ottobre 1982) | 0,80 | 0,80 |
| Ascension | 1,76 | 0,48 |
| Australia (dal 1° aprile 1982) | 1,00 | 0,60 |
| Australia (dal 1° settembre 1983) | 1,12 | 0,48 |
| Bahama (dal 1° aprile 1982) | 1,257 | 0,735 |
| Bahrein | 0,555 | 0,795 |
| Bangladesh | 1,24 | 0,48 |
| Barbados (dal 1° gennaio 1983) | 0,75 | 0,5475 |
| Belize | 0,745 | 0,735 |
| Benin | 1,00 | 0,60 |
| Bermuda | 0,50 | 0,5475 |
| Bhutan | 0,90 | 0,70 |
| Birmania (dal 1° settembre 1983) | 0,80 | 0,585 |
| Birmania (dal 1° novembre 1983) | 1,05 | 0,585 |
| Bolivia | 1,15 | 0,60 |
| Bophuthatswana | 1,10 | 0,50 |
| Botswana | 1,10 | 0,50 |
| Brasile | 0,65 | 0,95 |
| Brunei (dal 1° settembre 1983) | 0,75 | 0,63 |
| Brunei (dal 1° novembre 1983) | 1,30 | 0,63 |
| Burundi | 1,955 | 0,48 |
| Cambogia/Kampuchea | 0,70 | 0,48 |
| Camerun | 0,80 | 0,80 |
| Canada | 0,87 | 0,48 |
| Capo Verde | 0,73 | 0,48 |
| Caroline | 0,95 | 0,735 |
| Cayman (dal 1° gennaio 1983) | 0,66 | 0,5475 |
| Centrafricana Rep. (dal 1° aprile 1982) | 1,05 | 0,48 |
| Christmas Is. | 1,03 | 0,48 |
| Ciad | 0,8075 | 0,6625 |
| Cile | 0,60 | 1,00 |
| Cina Rep. pop. | 0,80 | 0,80 |
| Ciskei | 1,10 | 0,50 |
| Cocos (Keeling) | 1,76 | 0,48 |
| Colombia | 0,6467 | 1,0133 |
| Comore | 0,93 | 0,715 |
| Congo Rep. pop. (dal 1° settembre 1983) | 0,80 | 0,80 |
| Cook e dip. | 1,92 | 0,48 |
| Corea del Nord | 0,92 | 0,48 |
| Corea del Sud | 0,49 | 1,11 |
| Costa d'Avorio | 0,995 | 0,665 |
| Costa Rica | 1,00 | 0,62 |
| Cuba | 1,00 | 0,60 |
| Dominica (dal 1° gennaio 1983) | 0,66 | 0,5475 |
| Dominicana Rep. | 1,00 | 0,735 |

| Relazioni | Per traffico di partenza Franchi oro | Per traffico di arrivo Franchi oro |
|---|---|---|
| Ecuador: | | |
| Esmeraldas, Guayaquil, Quito e S. Elena Guayas | 0,98 | 0,72 |
| Altri uffici (dal 1° marzo 1982) | 0,83 | 0,72 |
| El Salvador | 1,00 | 0,60 |
| Emirati Arabi Uniti | 0,80 | 0,55 |
| Etiopia | 0,7587 | 0,8412 |
| Falkland (o Malvine) | 1,76 | 0,48 |
| Figi (o Viti) | 1,76 | 0,48 |
| Filippine (dal 1° giugno 1982) | 0,991 | 0,609 |
| Gabon | 1,00 | 0,60 |
| Gambia | 1,82 | 0,585 |
| Georgia del Sud | 1,76 | 0,48 |
| Ghana | 1,24 | 0,48 |
| Giamaica (dal 1° luglio 1983) | 0,95 | 0,5475 |
| Giappone | 0,48 | 1,12 |
| Gibuti (dal 1° aprile 1982) | 1,05 | 0,48 |
| Giordania | 0,98 | 0,48 |
| Grenada (dal 1° gennaio 1983) | 0,66 | 0,5475 |
| Guadalupa e dip. | 0,93 | 0,60 |
| Guam | 0,64 | 0,58 |
| Guatemala | 1,00 | 0,60 |
| Guayana Francese | 0,93 | 0,60 |
| Guinea | 0,93 | 0,6875 |
| Guinea-Bissau | 0,73 | 0,48 |
| Guinea Equatoriale (dal 1° febbraio 1983) | 0,93 | 0,60 |
| Guyana (dal 1° ottobre 1982) | 0,75 | 0,5475 |
| Haiti | 1,05 | 0,735 |
| Hawaii: | | |
| Oahu | 1,22 | 0,58 |
| Altre isole | 0,83 | 0,58 |
| Honduras (dal 1° maggio 1982) | 0,95 | 0,865 |
| Honduras (dall'11 aprile 1983) | 1,00 | 0,60 |
| Hong Kong | 0,71 | 0,71 |
| India | 0,90 | 0,70 |
| Indonesia (dal 1° gennaio 1984) | 1,00 | 0,60 |
| Iran | 0,75 | 0,60 |
| Iraq | 0,5025 | 0,57 |
| Israele | 0,87 | 0,48 |
| Kenya | 0,915 | 0,685 |
| Kiribati | 1,76 | 0,585 |
| Kuwait | 0,87 | 0,48 |
| Laos | 1,80 | 0,51 |
| Lesotho | 1,10 | 0,50 |
| Libano (dal 1° maggio 1982) | 0,87 | 0,48 |
| Liberia | 1,09 | 0,51 |
| Macao | 0,90 | 0,48 |
| Madagascar (dal 20 settembre 1982) | 0,80 | 0,80 |
| Malawi (dal 1° aprile 1983) | 0,72 | 0,585 |
| Malaysia | 0,90 | 0,70 |
| Maldive | 0,90 | 0,585 |
| Mali (dal 1° febbraio 1983) | 0,80 | 0,70 |
| Marianne | 0,95 | 0,735 |
| Marshall | 0,90 | 0,735 |
| Martinica | 0,93 | 0,60 |
| Mauritania (dal 1° aprile 1982) | 1,05 | 0,48 |
| Maurizio e dip. | 0,93 | 0,585 |
| Mayotte | 0,93 | 0,60 |
| Messico (dal 1° gennaio 1983) | 0,99 | 0,61 |
| Midway | 1,22 | 0,58 |
| Mongolia | 0,67 | 0,48 |

| Relazioni | Per traffico di partenza Franchi oro | Per traffico di arrivo Franchi oro |
|---|---|---|
| Montserrat (dal 1° aprile 1982) | 2,023 | 0,5475 |
| Montserrat (dal 1° febbraio 1984) | 0,623 | 0,5475 |
| Mozambico | 0,80 | 0,80 |
| Namibia | 1,10 | 0,50 |
| Nauru | 0,71 | 0,51 |
| Nepal | 0,85 | 0,59 |
| Nicaragua (dal 1° gennaio 1983) | 1,00 | 0,60 |
| Niger (dal 1° aprile 1982) | 1,05 | 0,48 |
| Nigeria (dal 1° luglio 1983) | 0,90 | 0,86 |
| Niue | 0,52 | 0,48 |
| Norfolk | 0,71 | 0,51 |
| Nuova Caledonia | 0,93 | 0,60 |
| Nuova Zelanda | 1,05 | 0,48 |
| Oman (dal 1° luglio 1982) | 0,75 | 0,60 |
| Pakistan | 1,24 | 0,48 |
| Panama | 1,00 | 0,872 |
| Papua Nuova Guinea | 0,71 | 0,51 |
| Paraguay | 0,98 | 0,62 |
| Perù (dal 1° gennaio 1983) | 0,60 | 1,00 |
| Pitcairn | 1,76 | 0,48 |
| Polinesia Francese | 0,93 | 0,60 |
| Portorico | 1,44 | 0,58 |
| Qatar | 0,61 | 0,48 |
| Riunione | 0,93 | 0,60 |
| Ruanda | 0,62 | 0,48 |
| Salomone (dal 1° aprile 1983) | 0,93 | 0,60 |
| Samoa | 1,92 | 0,48 |
| Samoa Americane | 0,76 | 0,58 |
| S. Christopher-Nevis (dal 1° gennaio 1983) | 0,66 | 0,5475 |
| S. Elena | 1,76 | 0,48 |
| S. Lucia (dal 1° gennaio 1983) | 0,66 | 0,5475 |
| S. Pierre e Miquelon | 0,93 | 0,60 |
| S. Vincent (dal 1° aprile 1982) | 2,023 | 0,5475 |
| S. Vincent (dal 1° febbraio 1984) | 0,623 | 0,5475 |
| Sao Tomè e Principe | 0,73 | 0,48 |
| Seicelle | 1,76 | 0,48 |
| Senegal | 0,8425 | 0,8175 |
| Sierra Leone | 0,93 | 0,585 |
| Singapore | 0,90 | 0,70 |
| Siria (dal 1° luglio 1982) | 0,87 | 0,48 |
| Somalia | 0,56 | 0,56 |
| Sri Lanka (dal 1° maggio 1982) | 0,815 | 0,585 |
| Sri Lanka (dal 1° ottobre 1982) | 0,789 | 0,585 |
| Stati Uniti d'America | 0,75 | 0,60 |
| Sudafricana Rep. | 1,10 | 0,50 |
| Sudan | 1,00 | 0,60 |
| Suriname (dal 1° aprile 1982) | 1,149 | 0,48 |
| Suriname (dal 1° aprile 1983) | 1,25 | 0,48 |
| Swaziland (dal 1° settembre 1983) | 0,9707 | 0,50 |
| Taiwan (dal 1° maggio 1983) | 0,57 | 1,03 |
| Tanzania | 1,00 | 0,60 |
| Terre Australi e Antartiche Francesi | 0,93 | 0,865 |
| Thailandia | 0,8167 | 0,7933 |
| Togo | 0,86 | 0,6625 |
| Tokelau | 1,76 | 0,48 |
| Tonga | 1,76 | 0,51 |
| Transkei | 1,10 | 0,50 |
| Trinidad e Tobago (dal 1° settembre 1983) | 0,53 | 0,5475 |
| Trinidad e Tobago (dal 1° novembre 1983) | 0,57 | 0,5475 |

| Relazioni | Per traffico di partenza Franchi oro | Per traffico di arrivo Franchi oro |
|---|---|---|
| — | — | — |
| Tristan da Cunha | 1,10 | 0,585 |
| Turks e Caicos (dal 1° aprile 1982) | 0,826 | 0,48 |
| Tuvalu | 1,76 | 0,48 |
| Uganda | 1,00 | 0,60 |
| Uruguay | 1,10 | 0,50 |
| Vanuatu | 0,985 | 0,545 |
| Venda | 1,10 | 0,50 |
| Venezuela | 0,70 | 0,90 |
| Vergini Americane Is.: | | |
| S. Croix | 0,87 | 0,58 |
| S. John e S. Thomas | 1,44 | 0,58 |
| Vergini Britanniche Is. | 0,63 | 0,5475 |
| Viet Nam | 0,94 | 0,60 |
| Wake | 1,22 | 0,58 |
| Wallis e Futuna | 0,93 | 0,60 |
| Yemen | 0,725 | 0,655 |
| Yemen Rep. dem. pop. | 0,75 | 0,60 |
| Zaire | 0,80 | 0,80 |
| Zambia | 1,12 | 0,48 |
| Zimbabwe | 1,12 | 0,48 |

Le quote parti di tassa di pertinenza italiana per i telegrammi istradati su vie alternative, di trabocco o di soccorso variano in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione della tariffa (tassa di percezione), le relazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente sono suddivise nelle seguenti zone:

*I Zona*:

Arabia Saudita, Bahrein, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Oman, Siria, Stati Uniti d'America, Yemen, Yemen Repubblica democratica popolare.

*II Zona*:

Afghanistan, Alto Volta, Angola, Anguilla, Antigua, Antille Olandesi, Argentina, Australia, Bahama, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Birmania, Bolivia, Bophuthatswana, Botswana, Brasile, Brunei, Cambogia/Kampuchea, Camerun, Capo Verde, Caroline, Cayman, Centrafricana Rep., Christmas Is., Ciad, Cile, Cina Rep. Pop., Ciskei, Colombia, Comore, Congo Rep. Pop., Corea del Nord, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominicana Rep., Ecuador, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gabon, Ghana, Giamaica, Giappone, Gibuti, Grenada, Guadalupa e dipendenze, Guatemala, Guayana Francese, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Kenya, Lesotho, Liberia, Macao, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldive, Mali, Marianne, Martinica, Marshall, Mauritania, Maurizio e dip., Mayotte, Messico, Mongolia, Montserrat, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Norfolk, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Pakistan, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Polinesia Francese, Qatar, Riunione, Ruanda, Salomone, S. Christopher-Nevis, S. Lucia, S. Pierre e Miquelon, S. Vincent, Sao Tomè e Principe, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, Sudafricana Rep., Sudan, Suriname, Swaziland, Taiwan, Tanzania, Terre Australi e Antartiche Francesi, Thailandia, Togo, Transkei, Trinidad e Tobago, Tristan da Cunha, Turks e Caicos, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venda, Venezuela, Vergini Britanniche Is., Viet Nam, Wallis e Futuna, Zaire, Zambia e Zimbabwe.

*III Zona*:

Alaska, Ascension, Burundi, Cocos (Keeling), Cook e dip., Falkland (o Malvine), Figi (o Viti), Gambia, Georgia del Sud, Guam, Hawaii, Kiribati, Laos, Midway, Pitcairn, Portorico, Samoa, Samoa Americane, S. Elena, Seicelle, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vergini Americane Is., Wake.

La relazione telegrafica con la Somalia è assoggettata al trattamento tariffario specificato nel successivo art. 4.

Art. 4.

La tariffa per i telegrammi diretti ai Paesi extraeuropei, espressa in franchi oro e da convertire in lire italiane secondo il controvalore in vigore, è stabilita per parola nelle misure seguenti:

| Zona di tassazione | Tariffa per parola |
|---|---|
| — | — |
| I | Fr. oro 1,35 |
| II | » 1,60 |
| III | » 3,00 |

con un minimo di sette parole.

La tariffa per i telegrammi diretti in Somalia è stabilita nella misura di franchi oro 1,11 per parola con un minimo di sette parole.

Art. 5.

La tariffa per i telegrammi urgenti, ove ammessi, è stabilita in misura doppia di quelle di cui al precedente art. 4.

Art. 6.

La tariffa per i telegrammi lettera, ove ammessi, è stabilita nella metà di quelle di cui al precedente art. 4 con un minimo di ventidue parole.

Art. 7.

La tariffa per i telegrammi di stampa, ove ammessi, è stabilita nella misura di un terzo di quelle di cui al precedente art. 4 con un minimo di quattordici parole.

Art. 8.

Nelle relazioni per le quali si è adottato, in regime di reciprocità, lo scambio della contabilità in diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del FMI) i valori in franchi oro determinati in base al presente decreto sono convertibili in DTS utilizzando il tasso di conversione: 1 DTS = 3,061 franchi oro.

Art. 9.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il 1° febbraio 1984, salvo la parte attinente alle quote di ripartizione indicate nel precedente art. 2.

Dalla medesima data il decreto ministeriale 9 febbraio 1982, citato nelle premesse, è abrogato.

Roma, addì 20 gennaio 1984

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAVA

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1984*
*Registro n. 1 Poste, foglio n. 369*

(201)

---

DECRETO 20 gennaio 1984.

**Tariffe per il servizio telex internazionale nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo.**

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottate dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973 e resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Viste le modifiche apportate all'art. 30 della citata convenzione internazionale delle telecomunicazioni dalla conferenza dei plenipotenziari - Nairobi 1982;

Ritenuto di dover dare applicazione al predetto art. 30 in conformità delle direttive internazionali a far tempo dal 1° febbraio 1984 ed in regime di reciprocità;

Vista la risoluzione n. 70 approvata nella suaccennata conferenza dei plenipotenziari - Nairobi 1982;

Visto l'avviso D. 195 CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) cui rinvia la suddetta risoluzione per la fissazione del tasso di conversione tra franco oro ed il diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale);

Visti gli avvisi del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT) che indicano i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione per le relazioni telex internazionali;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 25 febbraio 1982, concernente la determinazione delle tariffe per il servizio telex nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1984, con il quale viene fissato il controvalore del franco oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

**Decreta:**

Art. 1.

Nelle relazioni telex tra l'Italia ed i sottoelencati Paesi del regime extraeuropeo le quote parti di tassa di pertinenza italiana, espresse in franchi oro, per le comunicazioni effettuate sulle vie normali e per ciascun minuto di comunicazione telex, sono stabilite come segue:

| Relazioni | Per traffico di partenza Franchi oro | Per traffico di arrivo Franchi oro |
|---|---|---|
| Afghanistan (dal 1° aprile 1982) | 4,20 | 3,80 |
| Alaska | 6,48 | 1,75 |
| Alto Volta | 4,195 | 3,805 |
| Angola (dal 1° aprile 1982) | 4,20 | 3,80 |
| Anguilla (dal 1° luglio 1981) | 5,6939 | 2,5374 |
| Antigua (dal 1° luglio 1981) | 5,6939 | 2,5374 |
| Antille Olandesi | 5,6939 | 3,061 |
| Arabia Saudita | 1,1939 | 3,8061 |
| Argentina | 4,1939 | 3,8061 |
| Ascension | 3,50 | 3,00 |
| Australia (dal 1° aprile 1982) | 5,00 | 3,00 |
| Australia (dal 1° settembre 1983) | 5,5512 | 2,4488 |
| Bahama (dal 1° febbraio 1983) | 5,6939 | 3,8061 |
| Bahama (dal 1° febbraio 1984) | 4,1939 | 3,8061 |
| Bahrein | 0,4085 | 4,5915 |
| Bangladesh | 4,25 | 3,75 |
| Barbados | 5,6939 | 2,5374 |
| Belize | 5,6939 | 2,5374 |
| Benin (dal 1° gennaio 1983) | 4,20 | 3,80 |
| Bermuda (dal 1° novembre 1983) | 5,70 | 3,10 |
| Birmania | 5,70 | 2,54 |
| Bolivia (dal 1° gennaio 1982) | 4,1939 | 3,8061 |
| Bolivia (dal 1° luglio 1982) | 4,20 | 3,80 |
| Bophuthatswana (dal 1° settembre 1983) | 4,20 | 3,80 |
| Botswana | 4,9085 | 3,0915 |
| Brasile (dal 1° luglio 1983) | 4,20 | 3,80 |
| Brunei | 5,6939 | 2,5374 |
| Burundi (dal 1° aprile 1983) | 4,70 | 2,53 |
| Burundi (dal 1° giugno 1983) | 6,10 | 2,54 |
| Camerun (dal 1° luglio 1982) | 4,20 | 3,80 |
| Canada | 3,25 | 1,75 |
| Capo Verde (dal 1° settembre 1983) | 4,44 | 2,54 |
| Cayman | 5,6939 | 2,5374 |
| Centrafricana Rep. (dal 1° aprile 1983) | 4,00 | 3,00 |
| Ciad (dal 1° aprile 1983) | 4,00 | 2,0407 |
| Cile: | | |
| Telex Cile (ex TDE) (dal 1° gennaio 1982) | 4,1939 | 3,8061 |
| altre reti | 4,1939 | 2,5374 |
| Cina Rep. pop. | 3,50 | 4,50 |
| Ciskei (dal 1° settembre 1983) | 4,20 | 3,80 |
| Colombia | 4,20 | 3,80 |

| Relazioni | Per traffico di partenza Franchi oro | Per traffico di arrivo Franchi oro |
|---|---|---|
| — | — | — |
| Comore (dal 1° aprile 1983) | 4,70 | 2,54 |
| Congo Rep. pop. (dal 1° aprile 1983) | 4,70 | 2,54 |
| Congo Rep. pop. (dal 1° giugno 1983) | 6,10 | 2,54 |
| Cook e dip. (dal 1° marzo 1983) | 5,70 | 2,53 |
| Corea del Sud | 3,4085 | 4,5915 |
| Corea del Nord | 5,00 | 3,00 |
| Costa d'Avorio (dal 1° aprile 1982) | 4,20 | 3,80 |
| Costa Rica (dal 1° aprile 1982) | 3,50 | 4,50 |
| Cuba (dal 1° aprile 1982) | 4,20 | 3,80 |
| Diego Garcia | 5,6939 | 2,5374 |
| Dominica | 5,6939 | 2,5374 |
| Dominicana Rep. (dal 15 maggio 1983) | 4,5521 | 3,8061 |
| Ecuador | 4,20 | 3,80 |
| El Salvador (dal 28 luglio 1983) | 4,4252 | 5,0748 |
| El Salvador (dal 1° febbraio 1984) | 2,9252 | 5,0748 |
| Egitto | 3,4085 | 4,5915 |
| Emirati Arabi Uniti (dal 1° gennaio 1983) | 1,20 | 3,80 |
| Etiopia | 3,4085 | 4,5915 |
| Falkland (o Malvine) | 3,1565 | 3,8061 |
| Figi (o Viti) | 5,6939 | 2,5374 |
| Filippine | 4,1939 | 3,8061 |
| Gabon (dal 1° aprile 1982) | 4,20 | 3,80 |
| Gambia | 3,8885 | 2,0407 |
| Ghana (dal 1° settembre 1981) | 4,20 | 3,80 |
| Giamaica (dal 1° dicembre 1983) | 5,70 | 3,10 |
| Giappone (dal 1° luglio 1983) | 4,19 | 3,81 |
| Gibuti (dal 1° aprile 1983) | 4,70 | 2,54 |
| Gibuti (dal 1° giugno 1983) | 5,10 | 2,54 |
| Giordania | 1,625 | 3,375 |
| Grenada | 5,6939 | 2,5374 |
| Guadalupa e dip. (dal 1° aprile 1983) | 5,70 | 2,54 |
| Guam | 3,1565 | 3,8061 |
| Guatemala (dal 1° agosto 1983) | 4,1939 | 3,8061 |
| Guayana Francese (dal 1° aprile 1983) | 5,70 | 2,54 |
| Guinea (dal 1° aprile 1983) | 4,70 | 2,54 |
| Guinea (dal 1° agosto 1983) | 6,10 | 2,54 |
| Guinea-Bissau (dal 1° settembre 1983) | 4,44 | 2,54 |
| Guyana | 5,6939 | 2,5374 |
| Haiti | 4,4252 | 3,8061 |
| Hawaii | 6,48 | 1,75 |
| Honduras (dal 18 gennaio 1983) | 4,4252 | 5,0748 |
| Honduras (dal 1° febbraio 1984) | 2,9252 | 5,0748 |
| Hong Kong | 3,4085 | 4,5915 |
| India | 3,4085 | 4,5915 |
| Indonesia | 3,4085 | 4,5915 |
| Iran | 1,1939 | 3,8061 |
| Iraq (dal 1° gennaio 1982) | 2,00 | 3,00 |
| Israele | 3,325 | 1,675 |

| Relazioni | Per traffico di partenza Franchi oro | Per traffico di arrivo Franchi oro |
|---|---|---|
| — | — | — |
| Kenya (dal 1° aprile 1983) | 4,20 | 3,80 |
| Kiribati | 5,00 | 3,00 |
| Kuwait | 1,20 | 3,80 |
| Laos | 3,378 | 4,5915 |
| Lesotho | 4,9085 | 3,0915 |
| Libano | 1,625 | 3,375 |
| Liberia (dal 1° ottobre 1982) | 4,20 | 3,80 |
| Macao (dal 1° marzo 1982) | 5,00 | 3,00 |
| Madagascar (dal 25 settembre 1982) | 5,695 | 3,805 |
| Madagascar (dal 1° febbraio 1984) | 4,195 | 3,805 |
| Malawi | 4,9085 | 4,5915 |
| Malaysia | 3,50 | 4,50 |
| Maldive | 3,1565 | 3,8061 |
| Mali (dal 1° ottobre 1982) | 4,20 | 3,80 |
| Marianne | 4,4252 | 3,8061 |
| Martinica (dal 1° aprile 1983) | 5,70 | 2,54 |
| Mauritania (dal 1° aprile 1983) | 4,00 | 2,0407 |
| Mauritania (dal 1° giugno 1983) | 6,10 | 2,54 |
| Maurizio e dip. | 3,378 | 3,061 |
| Messico | 4,1939 | 3,8061 |
| Mongolia | 2,3577 | 2,0407 |
| Montserrat | 5,6939 | 2,5374 |
| Mozambico | 4,20 | 3,80 |
| Namibia (dal 1° giugno 1982) | 5,825 | 2,175 |
| Nauru | 3,1565 | 3,8061 |
| Nepal (dal 1° ottobre 1982) | 5,70 | 2,54 |
| Nicaragua (dal 1° ottobre 1982) | 4,20 | 3,80 |
| Niger (dal 1° maggio 1983) | 5,6939 | 2,5374 |
| Nigeria (dal 1° giugno 1982) | 4,20 | 3,80 |
| Nuova Caledonia (dal 1° aprile 1982) | 4,44 | 2,54 |
| Nuova Caledonia (dal 1° aprile 1983) | 5,96 | 2,54 |
| Nuova Zelanda (dal 1° settembre 1982) | 4,25 | 3,75 |
| Oman | 2,00 | 3,00 |
| Pakistan | 4,1939 | 3,8061 |
| Panama | 2,9252 | 5,0748 |
| Papua Nuova Guinea (dal 1° aprile 1982) | 5,70 | 2,54 |
| Paraguay (dal 1° agosto 1982) | 4,20 | 3,80 |
| Perù | 3,50 | 4,50 |
| Polinesia Francese (Tahiti) (dal 1° aprile 1982) | 4,44 | 2,54 |
| Polinesia Francese (Tahiti) (dal 1° aprile 1983) | 5,96 | 2,54 |
| Portorico | 6,48 | 1,75 |
| Qatar | 2,00 | 3,00 |
| Riunione (dal 1° aprile 1983) | 5,70 | 2,54 |
| Ruanda (dal 1° aprile 1982) | 4,70 | 2,54 |
| Ruanda (dal 1° giugno 1983) | 6,10 | 2,54 |
| Salomone (dal 1° aprile 1983) | 5,50 | 2,67 |
| Samoa Americane | 5,6939 | 2,5374 |
| Samoa (dal 1° aprile 1983) | 5,70 | 2,54 |
| S. Cristopher-Nevis | 5,6939 | 2,5374 |

| Relazioni | Per traffico di partenza Franchi oro | Per traffico di arrivo Franchi oro |
|---|---|---|
| S. Elena | 3,50 | 3,00 |
| S. Lucia | 5,6939 | 2,5374 |
| S. Pierre e Miquelon (dal 1° aprile 1983) | 5,70 | 2,54 |
| S. Tomè e Principe (dal 1° settembre 1983) | 4,44 | 2,54 |
| S. Vincent | 5,6939 | 2,5374 |
| Seicelle | 3,378 | 3,061 |
| Senegal | 3,4085 | 4,5915 |
| Sierra Leone (dal 1° maggio 1983) | 5,96 | 2,54 |
| Singapore | 2,00 | 6,00 |
| Siria | 1,625 | 3,375 |
| Somalia (dal 1° gennaio 1982) | 4,20 | 3,80 |
| Sri Lanka | 4,20 | 3,80 |
| Stati Uniti d'America | 3,25 | 1,75 |
| Sudafricana Rep. (dal 1° settembre 1983) | 4,20 | 3,80 |
| Sudan | 3,4085 | 4,5915 |
| Suriname | 5,6939 | 2,5374 |
| Swaziland (dal 1° giugno 1982) | 5,825 | 2,175 |
| Taiwan (dal 1° dicembre 1981) | 4,20 | 3,80 |
| Tanzania (dal 1° luglio 1982) | 4,20 | 3,80 |
| Thailandia | 4,1939 | 3,8061 |
| Togo (dal 1° aprile 1983) | 4,70 | 2,54 |
| Togo (dal 1° giugno 1983) | 6,10 | 2,54 |
| Tonga | 1,8475 | 4,5915 |
| Transkei (dal 1° giugno 1982) | 5,825 | 2,175 |
| Trinidad e Tobago | 5,6939 | 2,5374 |
| Turks e Caicos | 5,6939 | 2,5374 |
| Tuvalu (dal 1° maggio 1983) | 5,00 | 3,00 |
| Uganda (dal 1° aprile 1981) | 4,20 | 3,80 |
| Uruguay (dal 1° aprile 1983) | 4,20 | 3,80 |
| Vanuatu (dal 1° aprile 1983) | 5,44 | 3,061 |
| Vanuatu (dal 1° ottobre 1983) | 6,26 | 2,54 |
| Venda (dal 1° settembre 1983) | 4,20 | 3,80 |
| Venezuela (dal 1° agosto 1982) | 4,20 | 3,80 |
| Vergini Amer. Is. | 6,48 | 1,75 |
| Vergini Britan. Is. (Tortola) | 5,6939 | 2,5374 |
| Viet Nam | 1,8475 | 4,5915 |
| Wallis e Futuna (dal 1° settembre 1983) | 5,70 | 2,54 |
| Yemen | 2,00 | 3,00 |
| Yemen R.D.P. | 2,00 | 3,00 |
| Zaire | 3,4085 | 4,5915 |
| Zambia (dal 1° aprile 1983) | 4,20 | 3,80 |
| Zimbabwe | 4,20 | 3,80 |

Le quote parti di tassa di pertinenza italiana per le comunicazioni istradate su vie alternative, di trabocco o di soccorso variano in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.

Per il traffico telex di transito scambiato tra Paesi esteri attraverso i centri italiani e istradato sulle vie normali, in servizio automatico o tramite operatore, la quota parte di tassa di pertinenza italiana, tenuto conto dei criteri adottati in sede internazionale, delle possibilità di acquisizione del traffico di transito e degli accordi con i Paesi interessati, non può essere inferiore a franchi oro 0,25 per minuto.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione della tariffa (tassa di percezione), le relazioni di cui al primo comma del precedente articolo sono suddivise nelle seguenti zone:

*I Zona*:

Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Siria, Yemen, Yem Rep. dem. pop.

*II Zona*:

Canada, Stati Uniti d'America.

*III Zona*:

Afghanistan, Alto Volta, Angola, Argentina, Australia, Bahama, Bangladesh, Benin, Bolivia, Bophuthatswana, Brasile, Camerun, Cile, Cina Rep. pop., Ciskei, Colombia, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gabon, Ghana, Giappone, Guatemala, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Kenya, Liberia, Madagascar, Malaysia, Mali, Messico, Mozambico, Nicaragua, Nigeria, Nuova Zelanda, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Senegal, Singapore, Somalia, Sri Lanka, Sudafricana Rep., Sudan, Taiwan, Tanzania, Thailandia, Uganda, Uruguay, Venda, Venezuela, Zaire, Zambia, Zimbabwe.

*IV Zona*:

Alaska, Anguilla, Antigua, Antille Olandesi, Ascensión, Barbados, Belize, Bermuda, Birmania, Botswana, Brunei, Burundi, Capo Verde, Cayman, Centrafricana Rep., Ciad, Comore, Congo Rep. pop., Cook, Corea del Nord, Diego Garcia, Dominica, Dominicana Rep., Falkland (o Malvine), Figi (o Viti), Gambia, Giamaica, Gibuti, Grenada, Guadalupa e dip., Guam, Guayana Francese, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Hawaii, Kiribati, Laos, Lesotho, Macao, Malawi, Maldive, Marianne, Martinica, Mauritania, Maurizio e dip., Mongolia, Montserrat, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nuova Caledonia, Papua Nuova Guinea, Polinesia Francese (Tahiti), Portorico, Riunione, Ruanda, Salomone, Samoa Americane, Samoa, S. Cristopher-Nevis, S. Elena, S. Lucia, S. Pierre e Miquelon, S. Tomè e Principe, S. Vincent, Seicelle, Sierra Leone, Suriname, Swaziland, Togo, Tonga, Transkei, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Tuvalu, Vanuatu, Vergini Americane Is., Vergini Britanniche Is., Viet Nam, Wallis e Futuna.

Art. 3.

La tariffa (tassa di percezione) espressa in franchi-oro per le comunicazioni telex dirette ai Paesi extraeuropei, è stabilita, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 2, nella misura seguente:

| Zona di tassazione | Tariffa per minuto di comunicazione | |
|---|---|---|
| I | Franchi-oro | 5,00 |
| II | » | 5,00 |
| III | » | 8,00 |
| IV | » | 9,50 |

Le tariffe di cui sopra, convertite in lire italiane secondo il controvalore in vigore, si applicano per un minimo di tre minuti e per ogni successivo minuto (o frazione) per le comunicazioni tramite operatrice o per un minimo di un minuto e per ogni successivo minuto (o frazione) per le comunicazioni in automatico.

Art. 4.

Nelle relazioni per le quali si è adottato, in regime di reciprocità, lo scambio della contabilità in diritto speciale di prelievo (D.T.S. o S.D.R. del F.M.I.) i valori in franchi-oro determinati in base al presente decreto sono convertibili in D.T.S. utilizzando il tasso di conversione: 1 D.T.S. = 3,061 franchi-oro.

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il 1° febbraio 1984, salvo la parte attinente alle quote di ripartizione indicate nel precedente art. 1.

Dalla medesima data il decreto ministeriale 9 febbraio 1982, citato nelle premesse, è abrogato.

Roma, addì 20 gennaio 1984

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAVA

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1984*
*Registro n. 1 Poste, foglio n. 370*

(202)

---

DECRETO 20 gennaio 1984.

**Tariffe per il servizio telex internazionale nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo.**

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'avviso D.301-R approvato dalla VII assemblea plenaria del C.C.I.T.T. (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) nella riunione tenutasi a Ginevra dal 10 al 21 novembre 1980;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1977, concernente la determinazione delle tasse telex terminali e di transito italiane nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1977;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dalla U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Viste le modifiche apportate all'art. 30 della citata convenzione internazionale delle telecomunicazioni dalla conferenza dei plenipotenziari - Nairobi 1982;

Ritenuto di dover dare applicazione al predetto articolo 30 come sopra modificato in conformità delle direttive internazionali a far tempo dal 1° febbraio 1984 ed in regime di reciprocità;

Vista la risoluzione n. 70 approvata nella suaccennata conferenza dei plenipotenziari - Nairobi 1982;

Visto l'avviso D.195 del C.C.I.T.T. (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) cui rinvia la suddetta risoluzione per la fissazione del tasso di conversione tra franco-oro ed il diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale);

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, concernente la determinazione delle tariffe per il servizio telex nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 30 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1984, con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nelle relazioni telex tra l'Italia ed i sottoelencati Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo le quote parti di tassa di pertinenza italiana, espresse in franchi-oro, per le comunicazioni effettuate sulle vie normali, sono stabilite, per ogni minuto di comunicazione, nelle misure seguenti:

| Relazioni | Per traffico di partenza Franchi oro | Per traffico di arrivo Franchi oro |
|---|---|---|
| Albania | 0,8619 | 0,341 |
| Algeria | 0,8469 | 0,35 |
| Andorra | 0,8589 | 0,335 |
| Austria | 0,8659 | 0,335 |
| Azzorre | 0,8522 | 0,358 |
| Belgio | 0,8649 | 0,344 |
| Bulgaria | 0,8544 | 0,3515 |
| Cecoslovacchia | 0,8659 | 0,34 |
| Cipro | 0,8419 | 0,359 |
| Danimarca e Faeroer | 0,8859 | 0,35 |
| Finlandia | 0,8419 | 0,361 |
| Francia | 0,8589 | 0,335 |
| Germania (Rep. dem.) | 0,8619 | 0,344 |
| Germania (Rep. fed.) | 0,8629 | 0,338 |
| Gibilterra | 0,6689 | 0,349 |
| Grecia | 0,8619 | 0,341 |

| Relazioni | Per traffico di partenza Franchi oro | Per traffico di arrivo Franchi oro |
|---|---|---|
| Groenlandia | 0,8859 | 0,35 |
| Gran Bretagna | 0,8539 | 0,349 |
| Irlanda | 0,8536 | 0,3553 |
| Islanda | 0,3369 | 0,349 |
| Jugoslavia | 0,8649 | 0,335 |
| Libia | 0,8529 | 0,337 |
| Lussemburgo | 0,9079 | 0,342 |
| Madeira | 0,8522 | 0,358 |
| Malta | 0,5349 | 0,341 |
| Marocco | 0,8349 | 0,352 |
| Norvegia | 0,8699 | 0,353 |
| Paesi Bassi | 0,8899 | 0,347 |
| Polonia | 0,8539 | 0,347 |
| Portogallo | 0,8439 | 0,358 |
| Romania | 0,8484 | 0,344 |
| Spagna | 0,8469 | 0,347 |
| Svezia | 0,8439 | 0,349 |
| Svizzera | 0,8739 | 0,335 |
| Tunisia | 0,8649 | 0,338 |
| Turchia | 0,8329 | 0,359 |
| Ungheria | 0,8619 | 0,341 |
| U.R.S.S. | 0,6029 | 0,3485 |

Le quote parti di tassa di pertinenza italiana per le comunicazioni istradate su vie alternative, di trabocco o di soccorso variano in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.

Con successivo decreto saranno stabilite le quote di pertinenza italiana per il traffico telex di transito scambiato tra Paesi esteri attraverso i centri italiani. Fino all'entrata in vigore del decreto si applicheranno le quote di transito fissate dall'amministrazione in base agli accordi con i Paesi interessati, in rapporto alle tasse totali fissate dagli stessi e comunicate all'amministrazione italiana, nonché in relazione ai criteri adottati in sede internazionale ed alle esigenze del traffico.

Art. 2.

La tariffa (tassa di percezione) espressa in franchi-oro, da convertire in lire italiane secondo il controvalore in vigore, per le comunicazioni telex dirette ai Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo, di cui al precedente art. 1, e fatta eccezione per i Paesi indicati nel successivo comma, è stabilita nella misura seguente:

*In automatico*:

per i primi 10 secondi . . Fr. oro 0,798
per ogni 10 secondi successivi . » 0,1995

*Tramite operatrice*:

per i primi tre minuti (minimo tassabile) . . . . Fr. oro 3,5907
per ogni minuto successivo o frazione . . . . . . . » 1,1969

La tariffa per le comunicazioni tra i Paesi sottoelencati è stabilita come segue:

*A)*

| | In automatico per i primi 10 secondi Franchi oro | In automatico per ogni 10 secondi successivi o frazione Franchi oro | Tramite operatrice per i primi 3 minuti (minimo tassabile) Franchi oro | Tramite operatrice per ogni minuto successivo o frazione Franchi oro |
|---|---|---|---|---|
| Azzorre e Madeira | 1,3368 | 0,3342 | 6,0156 | 2,0052 |

*B)*

| | In automatico per il primo minuto Franchi oro | In automatico per ogni minuto successivo o frazione Franchi oro | Tramite operatrice per i primi 3 minuti (minimo tassabile) Franchi oro | Tramite operatrice per ogni minuto successivo o frazione Franchi oro |
|---|---|---|---|---|
| Cipro | 1,1969 | 1,1969 | 3,5907 | 1,1969 |
| Libia | 1,1969 | 1,1969 | 3,5907 | 1,1969 |
| Marocco | 1,1969 | 1,1969 | 3,5907 | 1,1969 |

*C)*

| | Tramite operatrice per i primi 3 minuti (minimo tassabile) Franchi oro | Tramite operatrice per ogni minuto successivo o frazione Franchi oro |
|---|---|---|
| Andorra (*) | 3,5907 | 1,1969 |
| U.R.S.S. (*) | 3,5907 | 1,1969 |
| Groenlandia (*) | 21,5907 | 7,1969 |

Art. 3.

Nelle relazioni per le quali si è adottato, in regime di reciprocità, lo scambio della contabilità in diritto speciale di prelievo (D.T.S. o S.D.R. del F.M.I.) i valori in franchi oro determinati in base al presente decreto sono convertibili in D.T.S. utilizzando il tasso di conversione: 1 D.T.S. = 3,061 franchi-oro.

Art. 4.

Il presente decreto, che sostituisce il decreto ministeriale del 12 marzo 1981 concernente la determinazione delle tariffe per il servizio telex nelle relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo, fatta eccezione per l'art. 3 inerente alla disciplina del servizio telex con lo Stato della Città del Vaticano, sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 1984.

Roma, addì 20 gennaio 1984

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAVA

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1984*
*Registro n. 1 Poste, foglio n. 367*

(*) Per tali Paesi non è attivato il servizio in automatico, tranne che per le zone di Mosca e di Leningrado dell'U.R.S.S., per le quali valgono le disposizioni di cui al precedente primo comma.

(199)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 gennaio 1984.

**Manifestazioni di sorte autorizzabili dalle intendenze di finanza nell'anno 1984.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere autorizzate durante l'anno 1984 da ciascuna intendenza di finanza;

Decreta:

Le intendenze di finanza sottoelencate potranno autorizzare, durante l'anno 1984, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole, nel limite a fianco di ciascuna indicata:

| Intendenza di finanza | Lotterie | Tombole | Pesche e banchi di beneficenza |
|---|---|---|---|
| Agrigento | 25 | 5 | 5 |
| Alessandria | 60 | 25 | 110 |
| Ancona | 150 | 40 | 30 |
| Aosta | 3 | 3 | 4 |
| Aquila | 50 | 6 | 2 |
| Arezzo | 40 | 50 | 35 |
| Ascoli Piceno | 30 | 10 | 2 |
| Asti | 20 | 4 | 60 |
| Avellino | 1 | — | — |
| Bari | 12 | 2 | 2 |
| Belluno | 30 | 30 | 35 |
| Benevento | 15 | 5 | 5 |
| Bergamo | 25 | 15 | 20 |
| Bologna | 35 | 35 | 200 |
| Bolzano | 30 | 3 | 17 |
| Brescia | 5 | 2 | 20 |
| Brindisi | 6 | 2 | 2 |
| Cagliari | 15 | 2 | 8 |
| Caltanissetta | 6 | — | — |
| Campobasso | 15 | 5 | 5 |
| Caserta | 10 | — | — |
| Catania | 25 | 2 | 5 |
| Catanzaro | 20 | 20 | 20 |
| Chieti | 30 | 5 | 20 |
| Como | 30 | 25 | 20 |
| Cosenza | 22 | 2 | 12 |
| Cremona | 30 | 10 | 100 |
| Cuneo | 12 | 5 | 60 |
| Enna | 6 | 3 | 3 |
| Ferrara | 70 | 70 | 25 |
| Firenze | 25 | 25 | 90 |
| Foggia | 10 | — | — |
| Forlì | 25 | 10 | 10 |
| Frosinone | 100 | 20 | 5 |
| Genova | 20 | 2 | 70 |
| Gorizia | 10 | 70 | 65 |
| Grosseto | 25 | 40 | 60 |
| Imperia | 20 | 4 | 25 |
| Isernia | 12 | 5 | 5 |
| La Spezia | 40 | 5 | 70 |
| Latina | 70 | 40 | 5 |
| Lecce | 6 | 3 | 4 |
| Livorno | 15 | 35 | 10 |
| Lucca | 50 | 40 | 40 |
| Macerata | 70 | 20 | 25 |
| Mantova | 25 | 30 | 35 |
| Massa Carrara | 15 | 10 | 30 |
| Matera | 4 | 2 | 4 |
| Messina | 8 | 3 | 5 |
| Milano | 25 | 10 | 25 |
| Modena | 10 | 5 | 20 |
| Napoli | 10 | 2 | 2 |
| Novara | 15 | 15 | 140 |
| Nuoro | 10 | — | — |
| Oristano | 5 | 1 | 5 |
| Padova | 20 | 50 | 120 |
| Palermo | 25 | — | 2 |
| Parma | 60 | 15 | 40 |
| Pavia | 100 | 30 | 150 |
| Perugia | 65 | 30 | 60 |
| Pesaro | 25 | 10 | 15 |
| Pescara | 60 | 10 | 5 |
| Piacenza | 20 | 20 | 80 |
| Pisa | 20 | 50 | 10 |
| Pistoia | 25 | 15 | 27 |
| Pordenone | 70 | 70 | 90 |
| Potenza | 10 | 3 | 3 |
| Ragusa | 6 | 2 | 2 |
| Ravenna | 12 | 25 | 55 |
| Reggio Calabria | 20 | — | — |
| Reggio Emilia | 25 | 20 | 60 |
| Rieti | 60 | 10 | 6 |
| Roma | 270 | 180 | 80 |
| Rovigo | 100 | 150 | 50 |
| Salerno | 5 | — | 10 |
| Sassari | 2 | — | 10 |
| Savona | 20 | 4 | 26 |
| Siena | 40 | 40 | 50 |
| Siracusa | 6 | 1 | 1 |
| Sondrio | 30 | 5 | 3 |
| Taranto | 15 | 3 | 3 |
| Teramo | 70 | 10 | 5 |
| Terni | 50 | 60 | 30 |
| Torino | 10 | 8 | 50 |
| Trapani | 2 | 4 | 8 |
| Trento | 65 | 25 | 150 |
| Treviso | 40 | 70 | 110 |
| Trieste | 3 | 11 | 5 |
| Udine | 140 | 130 | 280 |
| Varese | 80 | 35 | 50 |
| Venezia | 25 | 50 | 75 |
| Vercelli | 50 | 10 | 80 |
| Verona | 75 | 30 | 75 |
| Vicenza | 60 | 70 | 180 |
| Viterbo | 120 | 80 | 4 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1984

*Il Ministro*: VISENTINI

**(409)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e stabilimenti di produzione ed uffici, rete di vendita e relative filiali in tutta Italia, è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e stabilimenti di produzione ed uffici, rete di vendita e relative filiali in tutta Italia, è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e stabilimenti di produzione ed uffici, rete di vendita e relative filiali in tutta Italia, è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e stabilimenti di produzione ed uffici, rete di vendita e relative filiali in tutta Italia, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimat, con sede in Moglia (Mantova), stabilimento di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimat, con sede in Moglia (Mantova), stabilimento di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsioux di Vecchiano (Pisa), stabilimento di Migliarino Pisano (Pisa), è prolungata al 30 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale, ubicate in Milano e provincia, è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale, ubicate in Milano e provincia, è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica biosintesi di saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria), centro staccato di Robassomero (Torino), è prolungata al 14 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine di Portovesme S.a.s. dei F.lli Medda, con sede e stabilimento in Portovesme (Cagliari), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine di Portovesme S.a.s. dei F.lli Medda, con sede e stabilimento in Portovesme (Cagliari), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine di Portovesme S.a.s. dei F.lli Medda, con sede e stabilimento in Portovesme (Cagliari), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine di Portovesme S.a.s. dei F.lli Medda, con sede e stabilimento in Portovesme (Cagliari), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine di Portovesme S.a.s. dei F.lli Medda, con sede e stabilimento in Portovesme (Cagliari), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai la-

voratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sipa, stabilimento in Canelli (Asti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 settembre 1982 al 26 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Inplas - Industria plastica siciliana di Piano di Tavola (Catania), è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Inplas - Industria plastica siciliana di Piano di Tavola (Catania), è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni d cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autovox TV di Roma e S.p.a. Autovox di Roma, è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autovox TV di Roma e S.p.a. Autovox di Roma, è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autovox di Roma e S.p.a. Autovox TV di Roma, è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia ascensori di Salerno, è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Perusia, con sede in Perugia, è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Perusia, con sede in Perugia, è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale, ubicate in Genova, è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale, ubicate in Genova, è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voxson di Roma, è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voxson di Roma, è prolungata al 12 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voxson di Roma, è prolungata al 7 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, con stabilimento in Giugliano (Napoli), è prolungata al 26 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

**(327)**

**Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotostilograf, in Pomezia.**

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotostilograf, in Pomezia (Roma), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

**(477)**

**Determinazione delle modalità di recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi in occasione del terremoto del 23 novembre 1980 in Basilicata e Campania.**

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1984 sono state determinate le modalità di recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi in occasione del terremoto del 23 novembre 1980 in Basilicata e Campania.

Il recupero è stabilito in due annualità decorrenti dal mese di gennaio 1984 e verrà effettuato senza corresponsione di interessi ed altri oneri secondo le periodicità dei versamenti previste dalle vigenti disposizioni per i lavoratori autonomi, per i liberi professionisti e per i datori di lavoro.

(442)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

*Facoltà di economia e commercio*:

1) statistica sanitaria;
2) diritto commerciale.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

*Facoltà di lettere e filosofia*:

lingua e letteratura francese.

UNIVERSITÀ DI CASSINO

*Facoltà di economia e commercio*:

diritto commerciale (biennale);
scienza delle finanze e diritto finanziario;
tecnica bancaria e professionale.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

*Facoltà di lettere e filosofia*:

1) storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
2) storia della filosofia;
3) lingua e letteratura anglo-americana;
4) storia dell'arte medioevale e moderna;
5) storia contemporanea;
6) storia medioevale;
7) lingua e letteratura spagnola.

POLITECNICO DI MILANO

*Facoltà di ingegneria*:

geologia applicata.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

*Facoltà di magistero*:

filosofia dell'educazione.

UNIVERSITÀ DI PARMA

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico.

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*:

ecologia quantitativa.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

*Facoltà di farmacia*:

chimica organica;
chimica farmaceutica e tossicologica I.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

*Facoltà di agraria*:

miglioramento genetico delle piante agrarie.

UNIVERSITÀ DI PISA

*Facoltà di medicina veterinaria*:

malattie parassitarie degli animali domestici.

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*:

statistica matematica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(419)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche**

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Mostra mercato del bricolage che avrà luogo a Genova dall'11 al 19 febbraio 1984.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Flormart - Salone professionale internazionale del florovivaismo da reddito, Flortecnica - Salone delle attrezzature e prodotti per il florovivaismo, Hobbyflora - Salone degli articoli per il giardinaggio amatoriale che avrà luogo a Padova dal 17 al 19 febbraio 1984.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Technedil - Salone nazionale delle attrezzature e dei materiali per l'edilizia e le opere pubbliche che avrà luogo a Napoli dal 18 al 21 febbraio 1984.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'Eurocucina - Salone internazionale biennale dei mobili per cucina che avrà luogo a Milano dal 24 al 27 febbraio 1984.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Tecnoutensil - Salone delle tecnologie dell'utensile, dell'accessoriato e della componentistica che avrà luogo a Genova dal 2 al 5 marzo 1984.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Mostra nazionale dei vini a D.O.C. e dei vini a D.O.C.G. che avrà luogo a Vicenza dal 3 al 7 marzo 1984.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Mobilarte - Salone nazionale del mobile classico che avrà luogo a Verona dal 9 al 13 febbraio 1984.

(443)

## MINISTERO DEL TESORO

**Modificazione allo statuto dell'Istituto per il credito sportivo**

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1983 è stata approvata la modifica dell'art. 3 dello statuto dell'Istituto per il credito sportivo.

(441)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 18

Corso dei cambi del 25 gennaio 1984 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1716 — | 1716 — | 1716 — | 1716 — | 1715,50 | 1716 — | 1716 — | 1716 — | 1716 — | 1716 — |
| Marco germanico | 607,400 | 607,400 | 607,60 | 607,400 | 607,70 | 607,47 | 607,550 | 607,400 | 607,400 | 607,40 |
| Franco francese | 198,530 | 198,530 | 198,75 | 198,530 | 198,95 | 198,54 | 198,560 | 198,530 | 198,530 | 198,53 |
| Fiorino olandese | 539,660 | 539,660 | 540,10 | 539,660 | 541,10 | 539,80 | 539,940 | 539,660 | 539,660 | 539,65 |
| Franco belga | 29,747 | 29,747 | 29,76 | 29,747 | 29,83 | 29,74 | 29,737 | 29,747 | 29,747 | 29,74 |
| Lira sterlina | 2401,100 | 2401,100 | 2405,50 | 2401,100 | 2400 — | 2401,30 | 2401,500 | 2401,100 | 2401,100 | 2401,10 |
| Lira irlandese | 1880,250 | 1880,250 | 1883 — | 1880,250 | 1887 — | 1880,62 | 1881 — | 1880,250 | 1880,250 | — |
| Corona danese | 167,550 | 167,550 | 167,60 | 167,550 | 167,55 | 167,55 | 167,560 | 167,550 | 167,550 | 167,55 |
| E.C.U. | 1370,870 | 1370,870 | 1370,87 | 1370,870 | 1371 — | 1370,87 | 1370,870 | 1370,870 | 1370,870 | 1370,81 |
| Dollaro canadese | 1373,500 | 1373,500 | 1375 — | 1373,500 | 1374,41 | 1373,25 | 1373 — | 1373,500 | 1373,500 | 1373,50 |
| Yen giapponese | 7,322 | 7,322 | 7,33 | 7,322 | 7,329 | 7,32 | 7,323 | 7,322 | 7,322 | 7,32 |
| Franco svizzero | 764,050 | 764,050 | 764,50 | 764,050 | 766,50 | 764,75 | 764,100 | 764,050 | 764,050 | 764,05 |
| Scellino austriaco | 86,155 | 86,155 | 86,20 | 86,155 | 86,35 | 86,15 | 86,150 | 86,155 | 86,155 | 86,15 |
| Corona norvegese | 217,380 | 217,380 | 217,50 | 217,380 | 217,90 | 217,41 | 217,450 | 217,380 | 217,380 | 217,38 |
| Corona svedese | 209,960 | 209,960 | 209,90 | 209,960 | 210,10 | 209,89 | 209,830 | 209,960 | 209,960 | 209,95 |
| FIM | 288,050 | 288,050 | 288,25 | 288,050 | 288,55 | 288 — | 288 — | 288,050 | 288,050 | — |
| Escudo portoghese | 12,620 | 12,620 | 12,63 | 12,620 | 12,65 | 12,61 | 12,600 | 12,620 | 12,620 | 12,65 |
| Peseta spagnola | 10,758 | 10,758 | 10,77 | 10,758 | 10,76 | 10,75 | 10,758 | 10,758 | 10,758 | 10,52 |

### Media dei titoli del 25 gennaio 1984

| Titolo | |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 40,900 |
| Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84 | 92,800 |
| » 6% » » 1970-85 | 91,750 |
| » 6% » » 1971-86 | 86,400 |
| » 6% » » 1972-87 | 80,750 |
| » 9% » » 1975-90 | 81,600 |
| » 9% » » 1976-91 | 79,100 |
| » 10% » » 1977-92 | 81,450 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 80,800 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 75,700 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% | 91,950 |
| » » » 1-4-1981/86 16% | 98,950 |
| » » » 1-6-1981/86 16% | 99,450 |
| » » » 1-8-1982/84 19% | 100,475 |
| » » » Ind. 1- 3-1981/84 | 100,050 |
| » » » » 1- 4-1981/84 | 100,150 |
| » » » » 1- 6-1981/84 | 100,125 |
| » » » » 1- 3-1982/84 | 99,950 |
| » » » » 1- 5-1982/84 | 100 — |
| » » » » 1- 6-1982/84 | 100,050 |
| » » » » 1- 7-1982/84 | 100,175 |
| » » » » 1- 8-1982/84 | 100,100 |
| » » » » 1- 9-1982/84 | 99,900 |
| » » » » 1-10-1982/84 | 99,950 |
| » » » » 1-11-1982/84 | 100,100 |
| » » » » 1-12-1982/84 | 100 — |
| » » » » 1- 1-1983/85 | 100,075 |
| » » » » 1- 2-1983/85 | 100 — |
| » » » » 1- 3-1983/85 | 99,800 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/85 | 99,875 |
| » » » » 1- 5-1983/85 | 99,850 |
| » » » » 1- 6-1983/85 | 99,900 |
| » » » » 1- 1-1982/86 | 100,875 |
| » » » » 1- 3-1982/86 | 100,150 |
| » » » » 1- 5-1982/86 | 100,200 |
| » » » » 1- 6-1982/86 | 100,325 |
| » » » » 1- 7-1982/86 | 100,675 |
| » » » » 1- 8-1982/86 | 100,225 |
| » » » » 1- 9-1982/86 | 99,950 |
| » » » » 1-10-1982/86 | 100,100 |
| » » » » 1-11-1982/86 | 100 — |
| » » » » 1-12-1982/86 | 100 — |
| » » » » 1- 7-1983/86 | 98,850 |
| » » » » 1- 1-1983/87 | 100,300 |
| » » » » 1- 2-1983/87 | 99,950 |
| » » » » 1- 3-1983/87 | 100,050 |
| » » » » 1- 4-1983/87 | 99,875 |
| » » » » 1- 5-1983/87 | 99,900 |
| » » » » 1- 6-1983/87 | 99,950 |
| » » » » 1- 7-1983/88 | 99,675 |
| Buoni Tesoro Pol. 12% 1- 4-1984 | 99,150 |
| » » » 18% 1- 4-1984 | 100,025 |
| » » » 12% 1-10-1984 | 97,725 |
| » » » 18% 1- 1-1985 | 101,550 |
| » » » 17% 1- 5-1985 | 100,800 |
| » » » 17% 1- 7-1985 | 101,100 |
| » » Nov. 12% 1-10-1987 | 91,050 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14% | 109,250 |
| » » » » 22-11-1982/89 13% | 104,700 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 25 gennaio 1984

| Valuta | | Valuta | | Valuta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1716 — | Lira irlandese | 1880,625 | Scellino austriaco | 86,152 |
| Marco germanico | 607,475 | Corona danese | 167,555 | Corona norvegese | 217,415 |
| Franco francese | 198,545 | E.C.U. | 1370,870 | Corona svedese | 209,895 |
| Fiorino olandese | 539,800 | Dollaro canadese | 1373,250 | FIM | 288,025 |
| Franco belga | 29,742 | Yen giapponese | 7,322 | Escudo portoghese | 12,610 |
| Lira sterlina | 2401,300 | Franco svizzero | 764,075 | Peseta spagnola | 10,758 |

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Elenco n. 235 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere disposte con decreto ministeriale 30 dicembre 1983, n. 6945/R**

| Numero d'ordine | DITTA E SEDE | SPECIALITA' MEDICINALE<br>Serie, categorie e confezioni | Numero di registrazione |
|---|---|---|---|
| 1 | A.T.I. - Azienda terapeutica italiana, S.p.a., codice fisc. 00416510287, sede e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via I Maggio, 18/1 | *Ospil* in tutte le sue preparazioni | 4833<br>4833/A |
| | | *Vitosse* in tutte le sue preparazioni | 17438<br>17438/A |
| 2 | Zanardi farmaceutici S.r.l., cod. fisc. 00861720373, sede e domicilio fiscale in Bologna, via della Villa n. 17/19 | *Aspas* | 5478/B |
| | | *Deidrosan* | 13848 |
| | | *Geatrast Gea* in tutte le sue preparazioni | 16292<br>16292/A |
| | | *Gentisato Ana* | 3962 |
| | | *Glycartril* | 11145 |
| | | *Paragit Gea* | 14536 |
| | | *Pavezan* | 13540 |
| | | *Raubasil* | 15974 |
| 3 | American Cyanamid Company Wayne New Jersey (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla Cyanamid Italia S.p.a., cod. fisc. 00130300874, sede e domicilio fiscale in Catania, XV Strada, 6/A, zona industriale | *Cabvac* | 17760 |
| | | *Rovac* in tutte le sue confezioni | 17659 |
| 4 | Cyanamid Italia S.p.a., cod. fisc. 00130300874, sede e domicilio fiscale in Catania, XV Strada, 6/A, zona industriale | *Verban solubile* uso veterinario in tutte le sue confezioni | 15629 |
| 5 | Istituto sieroterapico e vaccinogeno Berna, di Berna, in Svizzera, rappresentata in Italia dall'Istituto sieroterapico Berna S.r.l., cod. fisc. 00190430132, sede e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona, 39 | *Euflat Berna* | 3975 |
| 6 | Dietopharma S.a.s, cod. fisc. 00438040487, sede e domicilio fiscale in Firenze, via Manni, 67 | *Amplisulfa* | 18255 |
| 7 | Manetti & Roberts, cod. fisc. 00394990485, sede e domicilio fiscale in Firenze, via Antonio da Noli, 4 | *Collirio Roberts* | 6327 |
| 8 | Laboratorio chimico-farmaceutici A. Menarini S.a.s., cod. fisc. 00395270481, sede e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3 | *Menazone* in tutte le sue preparazioni e confezioni | 13966<br>13966/A |
| 9 | Farge, cod. fisc. 00262950108, sede e domicilio fiscale in Genova, via Tortona, 12 | *Reumital* in tutte le sue preparazioni | 16647<br>16647/A |
| 10 | Wyeth S.p.a., cod. fisc. 00150450591, sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 | *Eliranol* | 13249/B |
| 11 | Aristochimica S.p.a., cod. fisc. 00758240154, sede e domicilio fiscale in Milano, via Doberdò, 16, ora della ditta Lagap italiana S.r.l., cod. fisc. 00943130153, sede e domicilio fiscale in Milano, via Doberdò, 16 | *Mnemina* | 16672 |
| | | *Sulforit* | 14127<br>14127/A |
| 12 | Industria chimica Bracco S.p.a., cod. fisc. 00825120157, sede e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli, 50 | *Efedrina* | 9434 |

| Numero d'ordine | DITTA E SEDE | SPECIALITA' MEDICINALE<br>Serie, categorie e confezioni | Numero di registrazione |
|---|---|---|---|
| | Industria chimica Bracco S.p.a., cod. fisc. 00825120157, sede e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli, 50 | *Efetonina* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9151 |
| | | *Eupaco* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8289/A |
| 13 | Prodotti Formenti S.r.l., cod. fisc. 04485620159, sede e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43 | *Dormistab* in tutte le sue confezioni . . . . . . . | 14046 |
| 14 | Dott. Formenti S.p.a., cod. fisc. 00795180157, sede e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 45 | *Polifago* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7688 |
| | | *Seren cloral* . . . . . . . . . . . . . . . . | 15615 |
| | | *Tolazolina* in tutte le sue preparazioni e confezioni | 6944<br>6944/A |
| 15 | Fulton Company S.a.s., cod. fisc. 00892730151, sede e domicilio fiscale in Milano, via M. Gonzaga, 5 | *Fultazil* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15476/A |
| 16 | La Farmochimica italiana S.p.a., cod. fisc. 00870490158, sede e domicilio fiscale in Milano, via Nicola d'Apulia, 8 | *Farmobion A,* in tutte le sue confezioni . . . . . . | 6901 |
| | | *Farmobion A+B/2* . . . . . . . . . . . . . | 6527/A |
| | | *Farmobion D/2* in tutte le sue preparazioni . . . . | 13485<br>13485/1 |
| | | *Farmobion E* in tutte le sue preparazioni . . . . . | 6529<br>6529/A<br>6529/A-1 |
| | | *Farmosulfa* in tutte le sue preparazioni . . . . . | 9722<br>9722/A |
| | | *Predartrina* in tutte le sue preparazioni . . . . . | 14431<br>14431/A |
| | | *Sarcoemol* in tutte le sue preparazioni e confezioni | 7084<br>7084/A |
| 17 | Lifepharma S.r.l., cod. fisc. 05062510150, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 15 | *Biliacol* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5364 |
| 18 | LPB, istituto farmaceutico S.p.a., codice fiscale numero 00738480151, sede e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo (Milano), via dei Lavoratori, 54 | *Fenilbutina* in tutte le sue preparazioni . . . . . . | 7938<br>7938/A<br>7938/B |
| | | *Miladene* in tutte le sue preparazioni . . . . . . . | 11995<br>11995/A<br>11995/A-1 |
| | | *Nacfen* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16411 |
| 19 | Panther-Osfa Chemie S.r.l., cod. fisc. 00736830159, ora Lagap italiana S.r.l., cod. fisc. 00943130153, sede e domicilio fiscale in Milano, via Doberdò, 16 | *Atoxan* in tutte le sue preparazioni . . . . . . . | 13592<br>13592/A |
| | | *Mebil* in tutte le sue preparazioni . . . . . . . . | 17983<br>17983/B |
| 20 | Parke-Davis S.p.a., cod. fisc. 00781140157, sede e domicilio fiscale in Milano, corso Matteotti, 8 | *Vitamina e Vister* uso veterinario . . . . . . . . | 18113 |
| 21 | Recordati, industria chimica e farmaceutica S.p.a., cod. fisc. 00748210150, sede e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali, 1 | *Gerutin* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8667 |
| 22 | S.C.A., stabilimenti chimici dell'Adda S.r.l., codice fiscale 03296950151, sede e domicilio fiscale in Comazzo (Milano), via F.lli Kennedy, 5 | *Cocarbasi* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7433/A |
| 23 | Schering S.p.a., cod. fisc. 00750320152, già Zilliken, sede e domicilio fiscale in Milano, via Mancinelli n. 7/11 | *Avacan* in tutte le sue preparazioni e confezioni . . | 8168<br>8168/A<br>8168/B |
| 24 | Serpero S.p.a., cod. fisc. 00826830150, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Majno, 40 | *Sinartrol* in tutte le sue confezioni . . . . . . . | 9284/A |

| Numero d'ordine | DITTA E SEDE | SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni | Numero di registrazione |
|---|---|---|---|
| 25 | Valeas S.p.a., cod. fisc. 04874990155, sede e domicilio fiscale in Milano, via Vallisneri, 10 | *Ra-Min* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17270 |
| 26 | Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, sede in Portici (Napoli), via Salute, 2 | *Idrovaccino portici contro la pseudo-peste dei polli* in tutte le sue confezioni | 22230 |
| | | *Siero contro il carbonchio sintomatico* . . . . . . | 14421 |
| | | *Siero polivalente contro la pasteurellosi* . . . . . . | 14005 |
| | | *Vaccino polivalente contro le setticemie emorragiche dei bovini, ovini e caprini* | 14521 |
| | | *Vaccino polivalente contro la setticemia ed il paratifo dei suini* | 14004 |
| | | *Vaccino vivo liofilizzato contro la pseudo peste dei polli* | 13960 |
| 27 | VIS farmaceutici S.p.a., istituto scientifico delle Venezie, cod. fisc. 00208120287, sede e domicilio fiscale in Padova, viale dell'Industria, 54/56 | *Anestetico* . . . . . . . . . . . . . . . . | 15260 |
| | | *Fluorodiuvis* . . . . . . . . . . . . . . . . | 15800 |
| | | *Sedophon* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12104 |
| | | *Vitamina H 1 Asolo* . . . . . . . . . . . . . | 9365<br>9365/A |
| 28 | Chiesi farmaceutici S.p.a., cod. fisc. 00164430340, sede e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A | *Aureotricin* in tutte le sue preparazioni . . . . . . | 8653<br>8653/B |
| 29 | S.I.T., lab. farmaceutico, cod. fisc. 00834640187, sede e domicilio fiscale in Mede (Pavia), corso Cavour n. 70 | *Antiflorina* in tutte le sue preparazioni . . . . . . | 11042<br>11042/A |
| 30 | Lancet S.r.l., cod. fisc. 00918890683, sede e domicilio fiscale in Roma, passeggiata di Ripetta, 19 | *Oleandocyl* in tutte le sue confezioni . . . . . . | 14275 |
| 31 | Novo farmaceutici Italia S.r.l., cod. fisc. 03918040589, sede e domicilio fiscale in Roma, via Trebazia, 30 | *Solfato di protamina Novo* . . . . . . . . . . | 8414 |
| 32 | Officina farmaceutica Tiberina, cod. fisc. 00422550582, sede e domicilio fiscale in Roma, via Oslavia, 34 | *Canfocolo* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11003<br>11003/1 |
| 33 | Polifarma S.p.a., cod. fisc. 00403210586, sede e domicilio fiscale in Roma, via Tor Sapienza, 138 | *Artropan* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8716 |
| 34 | Pulitzer italiana S.p.a., cod. fisc. 00425480589, sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1002/1004 | *Idrocortimicina N antistaminica* . . . . . . . . .<br>*Idrocortimicina N antistaminica forte* . . . . . .<br>*Idrocortimicina N* in tutte le sue preparazioni . . . | 11760<br>11760/1<br>11760/A |
| 35 | Industria farmaceutica Serono S.p.a., cod. fiscale 04886390584, sede e domicilio fiscale in Roma, via Casilina, 125 | *Jalergon* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10364 |
| | | *Pergonal* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3413 |
| 36 | Squibb S.p.a., cod. fisc. 00405630583, sede e domicilio fiscale in Roma, via Paolo di Dono, 73 | *Intocostrin-T* . . . . . . . . . . . . . . . | 4780 |
| | | *Nodaf Forte* . . . . . . . . . . . . . . .<br>*Nodaf* in tutte le sue preparazioni e confezioni . . | 23039<br>23039/1 |
| | | *Rautrax* in tutte le sue preparazioni . . . . . . . | 18230<br>18230/A |
| | | *Rubraton elisir* in tutte le sue confezioni . . . . . | 4559 |
| 37 | Laboratorio farmacologico milanese S.r.l., codice fisc. 01192310124, sede e domicilio fiscale in Caronno Pertusella (Varese), via Monterosso, 273 | *Roidal* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18338 |
| 38 | Zambon farmaceutici S.p.a., cod. fisc. 00691950240, sede e domicilio fiscale in Vicenza, via dei Cappuccini, 40 | *C-Sintolone* . . . . . . . . . . . . . . . . | 13472 |
| | | *Epatonucleina* . . . . . . . . . . . . . . . | 11710 |

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Diario della prova scritta del pubblico concorso a nove posti di coadiutore nel ruolo organico del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.**

La prova scritta del pubblico concorso a nove posti di coadiutore in prova (quarta qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della Direzione generale delle informazioni dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 1983 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1983, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8,30 del giorno 30 marzo 1984.

**(447)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del pubblico concorso, per esami, a sei posti, elevati a dieci, di consigliere nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.**

Nel Bollettino ufficiale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, 1° supplemento al n. 1 (gennaio-marzo 1984), è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1983, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 385, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del pubblico concorso, per esami, a sei posti, elevati a dieci, di consigliere in prova (settima qualifica funzionale) del personale di questa amministrazione, bandito con decreto ministeriale 14 gennaio 1982.

**(448)**

## MINISTERO DEL TESORO

**Concorso, per esami, a ventisette posti di segretario nel ruolo della ex carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato al personale della stessa Amministrazione centrale.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;
Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, con cui la dotazione organica dell'Amministrazione centrale del tesoro è stata aumentata di trecento unità;
Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1982, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 139, con il quale i posti portati in aumento sono stati ripartiti tra le diverse qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione alle necessità di funzionalità e di operatività dei servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono ventisette i posti relativi alla qualifica di accesso alla ex carriera di concetto da riservare al personale dell'Amministrazione centrale del tesoro, in possesso dei prescritti requisiti;
Ritenuto di conferire detti posti mediante concorso riservato al personale indicato nella precedente premessa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a ventisette posti di segretario in prova nel ruolo della ex carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato al personale della stessa Amministrazione centrale, in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 del presente bando.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A)* Idoneità fisica all'impiego.
*B)* Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), i candidati devono dichiarare:

1) di appartenere ai ruoli dell'Amministrazione centrale del tesoro e la qualifica rivestita;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

La predetta autenticazione può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la preferenza nella nomina.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un medico militare dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

2) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *B*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

3) copia integrale dello stato di servizio civile.

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio. Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie, raggruppate in due parti:

*Parte prima*:

1) istituzioni di diritto privato (civile e commerciale);
2) nozioni di diritto amministrativo.

*Parte seconda*:

1) principi di economia politica;
2) principi di scienza delle finanze.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su nozioni di statistica metodologica.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo a Roma.

*Il 10 maggio 1984 sarà pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte del presente concorso.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma.

Anche il colloquio avrà luogo a Roma.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sara data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione a tale colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Allorché si presenteranno per sostenere le dette prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata. In luogo della fotografia potranno esibire il porto d'armi, la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale, la carta di identità ovvero la tessera di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione statale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione nell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

I vincitori del concorso saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, i vincitori saranno restituiti alla carriera di provenienza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *gennaio* 1984
*Registro n.* 4 *Tesoro, foglio n.* 17

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

*Al Ministero del tesoro - Direzione generale degli Affari generali e del personale* - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . .
nato a . . . . . . . . il . . . . . . . .
residente in . . . . . . via . . . . . . . .
n. . . . codice postale n. . . . . . . in servizio presso . . . . . . . . . . . con la qualifica di (1) . . . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso riservato, per esami, a ventisette posti di segretario in prova nel ruolo della ex carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro.

All'uopo dichiara di essere in possesso del titolo di studio di . . . . . . . conseguito presso . . . . . . . . . . . in data . . . . . . . .

Data, . . . . . . .

Firma . . . . . . . . .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni . . . . . . . . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . .

(1) Indicare l'esatta qualifica rivestita.

(449)

**Concorso, per esami, a quarantasette posti di coadiutore nel ruolo della ex carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato al personale della stessa Amministrazione centrale.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte con modificazioni il decreto-legge 6 giugno 1981, numero 283;

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, con cui la dotazione organica dell'Amministrazione centrale del Tesoro è stata aumentata di trecento unità;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1982, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 139, con il quale i posti portati in aumento sono stati ripartiti tra le diverse qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione alle necessità di funzionalità e di operatività dei servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono quarantasette i posti relativi alla qualifica di accesso alla ex carriera esecutiva da riservare al personale dell'Amministrazione centrale del tesoro, in possesso dei prescritti requisiti;

Ritenuto di conferire detti posti mediante concorso riservato al personale indicato nella precedente premessa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quarantasette posti di coadiutore in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato al personale della stessa Amministrazione centrale, in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 del presente bando.

Due decimi dei posti messi a concorso sono riservati per il conferimento della qualifica di coadiutore dattilografo in prova. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti oltre alla prova scritta ed al colloquio devono superare la prova pratica indicata nell'ultimo comma dell'art. 6 del presente bando.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A)* Idoneità fisica all'impiego.

*B)* Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), i candidati devono dichiarare:

1) di appartenere ai ruoli dell'Amministrazione centrale del tesoro e la qualifica rivestita;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito.

I concorrenti che aspirano a conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo dovranno, inoltre, dichiarare che intendono concorrere ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere la prova pratica indicata nell'ultimo comma dell'art. 6 del presente bando.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

La predetta autenticazione può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la preferenza nella nomina.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un medico militare dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

2) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *B*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

3) copia integrale dello stato di servizio civile.

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio ed è diretto ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera esecutiva nonché l'idoneità all'uso di macchine d'ufficio.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, inteso ad accertare anche la capacità critico-espressiva del candidato.

La prova pratica consiste in un saggio di dattilografia e nella dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

elementi di storia d'Italia dal 1870 ai giorni nostri;

elementi di geografia dell'Europa e, in particolare, dell'Italia;

nozioni elementari di statistica;

nozioni sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni dell'Amministrazione centrale del tesoro;

nozioni sull'ordinamento degli archivi.

La predetta prova scritta può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova la prova pratica consisterà, oltre al saggio di dattilografia e alla dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici, in un saggio di stenografia, come previsto dall'art. 6 della legge 12 agosto 1962, n. 1289.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La prova scritta del concorso avrà luogo a Roma.

*Il 10 maggio 1984 sarà pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la prova scritta del presente concorso.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma.

Anche la prova pratica e il colloquio avranno luogo a Roma.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica e al colloquio ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione a tali prova pratica e colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerli.

Allorchè si presenteranno per sostenere la detta prova scritta, la prova pratica ed il colloquio, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata. In luogo della fotografia potranno esibire il porto d'armi, la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale, la carta di identità ovvero la tessera di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione statale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 8.

Alla prova pratica ed al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e del voto riportato nel colloquio.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza della disposizione sulla riserva di posti contenuta nell'ultimo comma dell'art. 1.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati nella relativa graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è stata data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

I vincitori del concorso saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, i vincitori saranno restituiti alla carriera di provenienza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *gennaio* 1984
*Registro n.* 4 *Tesoro, foglio n.* 16

---

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

*Al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale* - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . nato a . . . . . il . . . . residente in . . . . . via . . . . . n. . . . codice postale n. . . . . in servizio presso . . . . . . . con la qualifica di (1) . . . . chiede di essere ammesso al concorso, riservato, per esami a quarantasette posti di coadiutore in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro (2).

All'uopo dichiara di essere in possesso del titolo di studio di . . . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . . .

Data, . . . . . . .

Firma . . . . . . . .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni . . . . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . . .

---

(1) Indicare l'esatta qualifica rivestita.

(2) Gli aspiranti che intendono conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo (vedansi articoli 1, 3 e 6 del bando di concorso) preciseranno nella domanda « Il sottoscritto intende concorrere ai posti riservati per il conferimento della qualifica di coadiutore dattilografo e pertanto chiede di sostenere la prova pratica indicata nell'ultimo comma dell'art. 6 del bando di concorso ».

(450)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di medicina veterinaria*:

istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria . . . . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di scienze biochimiche (per le esigenze della quinta cattedra di clinica pediatrica) . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di clinica chirurgica II . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di clinica psichiatrica per le esigenze della seconda cattedra . . . . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

**(400)**

## Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico esecutivo presso l'Università di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di ingegneria*:

istituto di elettrotecnica . . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restande le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, ufficio concorsi, via Università, 40, Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di ingegneria*:

istituto di scienze delle costruzioni per le esigenze del laboratorio di chimica dei materiali di costruzioni . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, ufficio concorsi, via Università, 40, Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di ingegneria*:

istituto di scienza delle costruzioni per le esigenze della cattedra di topografia e fotogrammetria . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restande le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, ufficio concorsi, via Università, 40, Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(401)

**Diario delle prove di esame del concorso pubblico a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Ancona (indetto dalla libera Università di Urbino).**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ancona (indetto dalla libera Università di Urbino con decreto rettorale n. 315 del 1982), facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 21, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ancona, facoltà di economia e commercio, piazza Stracca, 60100, Ancona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 febbraio 1984, ore 9;

seconda prova: 28 febbraio 1984, ore 9.

(487)

**Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario (settori 14, 19, 25 e 51).**

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1983, si svolgerà come sottoindicato, per i seguenti settori di discipline:

settore n. 14 - Agronomia e coltivazioni (borse n. 20):

convocazione: giorno 7 marzo 1984 alle ore 8,30 presso la sala delle conferenze, piano terra, Ministero pubblica istruzione, viale Trastevere, Roma;

settore n. 19 - Idraulica e ingegneria sanitaria (borse n. 15):

convocazione: giorno 23 febbraio 1984, ore 9, presso la sala delle conferenze, piano terra, Ministero pubblica istruzione, viale Trastevere, Roma;

settore n. 25 - Tecnologia e disegno industriale (borse n. 11):

convocazione: giorno 28 febbraio 1984, alle ore 8,30, presso la sala delle conferenze, piano terra, Ministero pubblica istruzione, viale Trastevere, Roma;

settore n. 51 - Etnoantropologia (borse n. 7):

convocazione: giorno 14 marzo 1984, alle ore 9, presso la sala delle conferenze, piano terra, Ministero pubblica istruzione, viale Trastevere, Roma.

(488)

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di alcuni concorsi pubblici a posti di operaio indetti dalla Direzione generale dell'aviazione civile.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento n. 5, anno 1983, al Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile sono state pubblicate le graduatorie dei seguenti concorsi pubblici:

concorso ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » in prova per la sede di Genova, indetto con decreto ministeriale del 12 novembre 1982;

concorso ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » in prova per la sede di Gorizia-Ronchi dei Legionari, indetto con decreto ministeriale del 12 novembre 1982;

concorso ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » in prova per la sede di Torino, indetto con decreto ministeriale del 12 novembre 1982.

I relativi bandi sono stati pubblicati nel supplemento ordinario (concorsi) alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 27 gennaio 1983.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnative.

(405)

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 27 del 27 gennaio 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

*Istituti di S. Maria in Aquiro, in Roma*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di geometra nella carriera di concetto.

# REGIONI

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1983, n. **20.**

**Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni regionali - Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 23 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura delle tasse, soprattasse e contributi indicati nella tariffa allegata alla legge regionale n. 13 del 6 marzo 1980, è aumentata del 100 per cento, con esclusione delle tasse relative alle aziende faunistico-venatorie e all'abilitazione all'esercizio venatorio previste rispettivamente ai numeri d'ordine 14 e 15 della tariffa medesima.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 1 della legge 6 marzo 1980, n. 13, è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa che fa parte integrante della presente legge sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa ».

Art. 3.

Dopo il numero d'ordine 1 della tariffa annessa alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13, è aggiunto il seguente:

| | Tassa di rilascio | Tassa annuale |
|---|---|---|
| 1-*bis* 22 (10). — Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali, naturali od artificiali (art. 199, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni). Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera *f*) . | 676.000 | — |

L'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione.

Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione, occorrono distinte autorizzazioni di produzione o di smercio.

Qualunque modificazione deve essere autorizzata con un nuovo decreto da assoggettarsi a tassa.

Art. 4.

Con effetto dal 1° gennaio 1984 è soppresso il seguente periodo del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 58:

« La tassa di rilascio e di rinnovo annuale è fissata in misura pari alla corrispondente tassa di concessione governativa di rilascio o di rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia ».

Art. 5.

Negli alinea delle lettere *e*) ed *f*) della declaratoria del numero d'ordine 6 della tariffa annessa alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13, sono soppresse le parole « o centri abitati (frazioni o borgate) ».

Art. 6.

E' soppressa la tassa annuale prevista per la deliberazione relativa a Fiere e Mercati, di cui al numero d'ordine 22 della tariffa allegata alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13.

Art. 7.

Al numero d'ordine 44 della tariffa annessa alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13, è soppresso l'inciso « e art. 27, lettera *i*) ».

Art. 8.

Gli aumenti previsti dal precedente art. 1 si applicano alle tasse, soprattasse e contributi che sono da corrispondere successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Per le tasse, soprattasse e contributi già corrisposti relativi a provvedimenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge non è dovuta alcuna integrazione.

Art. 9.

Gli importi delle tasse, soprattasse e contributi in vigore al 31 dicembre 1983, sono aumentati del 20 % con effetto dal 1° gennaio 1984.

L'aumento di cui al comma precedente non si applica alle tasse di rilascio ed annue previste per le aziende faunistico-venatorie.

Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle cinquecento lire superiori quando lo stesso presenta una frazione inferiore. Nei casi in cui le tasse ed i contributi siano da determinarsi in relazione a quantità variabili, l'arrotondamento va operato sul totale dell'importo dovuto.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 14 novembre 1983

VIGLIONE

**(6898)**

---

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1983, n. **21.**

**Rifinanziamento della legge regionale 1° marzo 1979, n. 10 « Norme per la programmazione sportiva in Piemonte ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 30 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'attuazione dei programmi di formazione sportiva e del completamento del piano di intervento per l'impiantistica sportiva, di cui ai titoli II e III della legge regionale 1° marzo 1979, n. 10, modificata con la legge regionale 23 agosto 1982, n. 19, sono autorizzate per l'anno finanziario 1983 la spesa di lire 450 milioni per la concessione dei contributi di cui al titolo II e la spesa di lire 500 milioni per la concessione dei contributi di cui al titolo III della predetta legge regionale.

Art. 2.

Sono ammesse ai contributi per l'attuazione del programma di interventi per l'impiantistica sportiva e per l'attuazione dei programmi di formazione sportiva di cui al precedente articolo le istanze presentate entro il 30 giugno 1983.

Art. 3.

Agli oneri di cui alla presente legge si provvede utilizzando gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983 al cap. 8690 con la denominazione « Contributi a comuni, consorzi ed enti locali territoriali e comunità montane per l'attuazione dei programmi di formazione sportiva » e al cap. 8610 con la denominazione « Contributi a comuni, consorzi di enti locali e comunità montane per il completamento ed il recupero di impianti sottoutilizzati ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 17 novembre 1983

VIGLIONE

---

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1983, n. 22.

**Interventi per la salvaguardia e lo sviluppo di aree di elevato interesse botanico.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 30 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

La Regione interviene per la salvaguardia, lo sviluppo e l'eventuale recupero delle aree di elevato interesse botanico al fine di:

*a*) consentire l'utilizzazione scientifica dei giardini botanici;

*b*) utilizzare le attrezzature esistenti presso i giardini botanici per la moltiplicazione e diffusione delle specie endemiche, critiche ed in via di estinzione;

*c*) favorire lo sviluppo e la conservazione delle specie botaniche;

*d*) creare una banca dei semi delle specie più minacciate o compromesse per assicurare la sopravvivenza ed il ristabilimento nelle aree originarie di diffusione;

*e*) provvedere alla sorveglianza fitopatologica delle specie in via di estinzione per cause estranee all'antropizzazione;

*f*) salvaguardare la flora e provvedere al suo studio ed alla sua conservazione all'interno dei parchi e delle riserve naturali regionali.

Per le finalità di cui al comma precedente la Regione promuove corsi di formazione professionale e studi storico-ambientali specifici in materia botanica.

Art. 2.

*Collaborazioni*

La Regione provvede al conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1 in collaborazione con il museo regionale di scienze naturali e con l'istituto ed orto botanico dell'Università di Torino e con altri istituti universitari specializzati.

Art. 3.

*Interventi*

Gli interventi finanziabili attraverso lo stanziamento previsto dalla presente legge sono i seguenti:

*a*) manutenzione, conservazione e recupero delle aree di elevato interesse botanico;

*b*) studio e ricerca ed acquisizione di materiali ed attrezzature scientifiche;

*c*) incentivazione della didattica e della formazione professionale;

*d*) attività di informazione e divulgazione scientifica nonché di dimostrazione espositiva.

Gli interventi di cui al comma precedente sono attivati, tramite i soggetti di cui al precedente art. 2 e, ove necessario, attraverso forme di convenzionamento con i privati proprietari.

Art. 4.

*Finanziamenti*

All'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 350.000.000 per l'anno finanziario 1983, si fa fronte mediante riduzione di pari ammontare del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa dell'anno medesimo.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983 è istituito apposito capitolo con la denominazione « Interventi per la salvaguardia e lo sviluppo di aree di elevato interesse botanico » e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 350.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 17 novembre 1983

VIGLIONE

---

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1983, n. 23.

**Copertura posti di infermiere psichiatrico vacanti nelle piante organiche delle unità socio sanitarie locali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 30 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Fino alla definizione delle piante organiche ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ed, in ogni caso, limitatamente alle procedure attivate entro il 31 dicembre 1984, i posti di infermiere psichiatrico vacanti nelle piante organiche provvisorie delle UU.SS.SS.LL. sono messi a concorso in relazione a specifiche esigenze dei servizi psichiatrici territoriali e nella prospettiva del superamento degli ospedali psichiatrici.

Per la copertura dei posti di cui al precedente comma si applicano le normative previste dalle vigenti norme per quanto attiene le corrispondenti posizioni funzionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, fatto salvo il rinvio alle normative degli enti di provenienza per quanto concerne i requisiti per l'ammissione al concorso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 17 novembre 1983

VIGLIONE

(6899)

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1983, n. **24.**

**Secondo provvedimento recante disposizioni finanziarie per l'anno 1983.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del 7 dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1983, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *A*, allegata alla presente legge.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1983, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *B*, allegata alla presente legge.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Lo stanziamento del fondo di riserva di cassa di cui al capitolo 12900 è determinato in L. 4.336.634.002.

Art. 4.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 68 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, è autorizzata la non reimpostazione per l'anno 1983 delle economie di spesa relative alle somme assegnate alla regione Piemonte per gli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, in applicazione dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, effettuata nel cap. 5849 del bilancio per l'anno 1983.

Art. 5.

A parziale modificazione ed integrazione dell'art. 4 della legge regionale 5 settembre 1983, n. 14, le spese al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'assunzione di mutui, sono quelle iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983 sui capitoli: 1000 - 1020 - 1060 - 1680 - 2190 - 2680 - 2703 - 2720 - 2730 - 2751 - 2913 - 2966 - 2970 - 2976 - 3020 - 3060 - 3140 - 3150 - 3161 - 3170 - 3220 - 3450 - 3469 - 3575 - 3585 - 3610 - 3630 - 3650 - 3840 - 5025 - 5165 - 5175 - 5200 - 5205 - 5280 - 5285 - 5300 - 5386 - 5617 - 5640 - 5750 - 5756 - 5820 - 5921 - 6010 - 6020 - 7110 - 7140 - 7260 - 7626 - 7630 - 7745 - 7755 - 7760 - 7770 - 7780 - 7800 - 8370 - 8380 - 8405 - 8450 - 8465 - 8466 - 8480 - 8482 - 8530 - 8610 - 8900 - 8920 - 8930 - 8940 - 8960 - 9100 - 9130 - 9150 - 9185 - 9255 - 9300 - 9406 - 9440 - 9530 - 9550 - 10100 - 10807 - 11165 - 11500 - 11505 - 11690 - 11695 - 11730 - 11765 - 11785 - 12600 - 12760.

Art. 6.

A parziale modifica dell'art. 3 della legge regionale 5 settembre 1983, n. 15, la devoluzione relativa al cap. 3213 è limitata all'importo di L. 79.427.805 in termini di competenza e di cassa.

Il cap. 3759 è conseguentemente incrementato di L. 224.977.754 anziché di L. 232.677.754.

Art. 7.

All'elenco n. 3, relativo ai capitoli alla cui gestione si può provvedere mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati della Regione, allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983, è aggiunto il cap. 2708.

Art. 8.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 2 dicembre 1983

VIGLIONE

(*Omissis*).

**(6900)**

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | | |
|---|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | | |
| | annuale | L. | 81.000 |
| | semestrale | L. | 45.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai *concorsi* e alle *specialità medicinali*: | | |
| | annuale | L. | 113.000 |
| | semestrale | L. | 62.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*: | | |
| | annuale | L. | 108.000 |
| | semestrale | L. | 60.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*: | | |
| | annuale | L. | 96.000 |
| | semestrale | L. | 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*: | | |
| | annuale | L. | 186.000 |
| | semestrale | L. | 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. | 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. | 31.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. | 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 37.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 20.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 2.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | | Prezzi di vendita *Italia* | *Estero* |
|---|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. | 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. | 1.000 | 1.300 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna | L. | 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. | 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. | 1.000 | 1.300 |

*Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 73.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227**